SBN VA1 1519334

ORDINANZA

DI

SUA MAESTÀ

INTORNO AI DISERTORI

DELLE

REALI TRUPPE

IN MESSINA)(M. DCC. XCII.)(

NELLA STAMPERIA DEL GRANDE OSPEDALE

CON APPROVAZIONE.

Digitized by Google

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Digitized by Google

FERDINANDO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

**RE DELLE SICILIE , DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA , DUCA DI PARMA,
PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA
ec. ec. ec.**

Dalle rappresentanze de' Superiori delle Nostre Reali Truppe abbiamo Noi rilevata la necessità di doversi ormai promulgare una fissa , e distinta legge , onde ovviar con efficacia alle diserzioni de' Soldati, le quali , per la incertezza delle antiche leggi ,

fi

Digitized by Google

si sono oltremodo rendute frequenti. Pertanto abbiamo stimato cosa conveniente alla Giustizia, ed al Nostro Real servizio il far pubblicare la seguente Ordinanza intorno all' accennato delitto; e vogliamo che la medesima si esegua, ed osservi inviolabilmente, restando abolita ogni altra Ordinanza sullo stesso assunto.

Digitized by Google

CAPITOLO I.

Delle pene pronunciate contro i Disertori.

ART. PRIMO. CONsiderando Noi che la diserzione è uno de' delitti contro lo Stato, e che non ve ne può essere altro più nocivo al Nostro Real Servizio, specialmente se questo delitto vien commesso in tempo di Guerra; è perciò Nostra Real Mente che i rei di tal delitto siano puniti colla pena della morte in alcuni casi gravissimi, come andremo divisando quì appresso. Ne' casi poi meno gravi, o accompagnati da circostanze infamanti, vogliamo che tali rei siano condannati al presidio, o alla galea, o frustati, e marcati dall' Esecutor di Giustizia. E finalmente quando la diserzione non sia accompagnata da circostanze aggravanti, vogliamo che sia in parte punita colla pena della bacchetta, ed in parte, o interamente contraccambiata colla prolungazione del tempo di servizio, secondo verrà spiegato ne' seguenti Articoli.

Idea preliminare del delitto della diserzione, e della sua pena.

CAPITOLO II.

Del Ritorno volontario de' Disertori.

ART. PRIMO. SE un Soldato siasi assentato dalla sua Compagnia senza licenza, non vi abbia fatto ritorno fra due giorni successivi a quello, nel quale

Quando un Soldato debba riputarsi Disertore, e quando Emansore, allontanandosi dalla Compagnia.

avrà mancato alla viſita, e ſeguiti a mancare alla viſita del mattino del terzo giorno; ſarà egli conſiderato come Diſertore, regiſtrato come tale dal giorno della ſua aſſenza nel libro delle Filiazioni, e denunciato ſubito dal Comandante del Corpo ai Superiori immediati, e Maggiori, al Miniſtro della Guerra, ed a' Comandanti di Milizie, Preſidi, e Governatori de' luoghi, dove ſi poſſa credere eſſere rifuggiato il Diſertore per motivo di avervi parentele, ed aderenze, o per altra cauſa; affinchè poſſa farſene pronta ricerca. Ben inteſo però che quando il detto Diſertore non ſia arreſtato fuori de' limiti, ſtabiliti da' bandi dell'Eſercito per la conſumata diſerzione (i quali nelle Piazze d' Armi, o ne'Quartieri, dove vi ſiano Truppe di Guarnigione, o anche di paſſaggio, non debbono mai oltrepaſſare la diſtanza ~~di un miglio, contando~~ dalla Barriera, o ultima Caſa della Piazza, o del Quartiere, purchè le porte non ne ſiano ſtate conſegnate) ſarà caſtigato come Emanſore, colle pene ſtabilite per la diſciplina del ~~Corpo, a proporzione~~ della durata del tempo, in cui ſi ſarà mantenuto lontano dalla ſua Compagnia; purchè non ſi provi ch' egli ſia uſcito fuori de' limiti ſuddetti, e poi ritornato dentro de' medeſimi: nel qual caſo ſarà conſiderato come Diſertore.

E allontanandoſi dalla Guardia, o da un Diſtacamento

ART. II. Se un Soldato, in luogo di eſſerſi allontanato dalla ſua Compagnia, ſi aſſenti dalla Guardia, o da un Diſtacamento, e, oltre al non eſſerſi ritirato colla ſteſſa Guardia, o col Diſtaccamento,

ab-

Digitized by Google

abbia ancora mancato alla visita nel mattino del seguente giorno; sarà egli, da quel punto considerato come Disertore; e si praticheranno tutte le diligenze, e misure descritte nell' Articolo precedente.

E quando siasi portato fuori de' limiti stabiliti.

ART. III. Oltre a quanto vien determinato, e prescritto ne' precedenti Articoli, se verrà arrestato qualche Soldato, che siasi portato fuori de' limiti fissati, senza la dovuta permissione; sarà soggettato alle pene, che si stabiliscono appresso contro i Disertori.

E quando ritorni prima del tempo stabilito per la consumata diserzione.

ART. IV. Ogni Soldato, ch' essendosi assentato senza licenza faccia ritorno prima de' termini indicati negli Articoli precedenti, non sarà giudicato come Disertore; ma sarà solamente punito a norma della disciplina del Corpo, fuorchè ne' casi eccettuati in questa Ordinanza.

Idea generale de' Disertori, che ritornano spontaneamente.

ART. V. Il Soldato, che ritorna spontaneamente alla sua Compagnia, ma dopo il termine prescritto di sopra, sperimenterà ancora gli effetti della Nostra indulgenza, e non incorrerà in altra pena, se nonchè dovrà riparare al suo fallo con un numero più, o meno grande di anni di Servizio nel Reggimento, nel quale l' avrà commesso.

Limite pel Ritorno volontario in tempo di pace, e in tempo di guerra.

ART. VI. Limitiamo però a tre mesi in tempo di pace, e a dieci giorni in tempo di guerra lo spazio, che Noi lasciamo al pentimento, ed a' rimorsi de' Disertori, da contarsi dal giorno della loro assenza, per essere ammessi all' indulgenza, elasso il qual tempo, non saranno più ammessi al Ritorno volontario.

ART.

Il Diſertore, che in tempo di pace ritorna fra dieci giorni.

ART. VII. Il Soldato, che in tempo di pace ſia diſertato, e ritorni volontariamente fra lo ſpazio di dieci giorni, ſervirà un anno di più del tempo del ſuo ingaggiamento.

Che in tempo di guerra ritorna fra dieci giorni.

ART. VIII. Se poi ſia diſertato in tempo di guerra, e ſi preſenti fra dieci giorni, farà due anni di più di Servizio.

Che vi ritorna dopo eſſere ſtato al Nemico.

ART. IX. S' egli è diſertato portandoſi al Nemico, e ſi preſenti in detto termine, ſervirà otto anni di più.

Il Soldato, che diſerta un giorno prima della Battaglia, o da un luogo di guerra.

ART. X. Se ſarà diſertato il giorno precedente a quello di una Battaglia, o pure da un Diſtaccamento di guerra, da una Piazza aſſediata, o da una Trincea, tuttochè non foſſe paſſato al Nemico; ſarà eſcluſo dal beneficio del Ritorno volontario.

Che diſertando in tempo di pace ritorna fra tre meſi, ma dopo dieci giorni della diſerzione.

ART. XI. Il Soldato, che ſiaſi diſertato in tempo di pace; quando ritorni volontariamente dentro lo ſpazio di tre meſi, ma dopo dieci giorni della diſerzione; ſervirà due anni di più del ſuo ingaggiamento.

Che avendo ſcalato le Muraglie ritorni fra tre meſi in tempo di pace, e fra diece giorni in tempo di guerra

ART. XII. Se avrà ſcalato le Mura, e ritorni negli accennati tre meſi, ſervirà per tre anni di più del ſuo ingaggiamento; ma in tempo di guerra ſervirà quattro anni di più, purchè ritorni fra dieci giorni.

Che diſertando abbia portato arme da fuoco, e ritorni fra tre meſi in tempo di pace, e fra diece giorni in tempo di guerra.

ART. XIII. Quattro anni di più di Servizio farà quel Soldato, che nel diſertare in tempo di pace abbia portato via arme di fuoco, e ritorni nel termine indicato di tre meſi: ma ne farà cinque in tem-

tempo di guerra, purchè il ritorno si verifichi fra dieci giorni.

Che abbia portato le sue arme da fuoco, e scalato le Muraglie.

ART. XIV. Se mai un Soldato facesse ritorno negli spazj di tempo indicati ne precedenti due Articoli, dopo d'essere disertato colle medesime circostanze cumulativamente, cioè scalando le Mura, e portando via le sue arme da fuoco; dovrà egli servire altri sette anni, oltre l'ingaggiamento, in tempo di pace, ed otto in tempo di guerra.

Che in tempo di pace diserti stando di Servizio, e ritorni fra diece giorni, o fra tre mesi.

ART. XV. Ogni Soldato, che in tempo di pace diserta, essendo di servizio, e ritorna al Corpo fra lo spazio di dieci giorni, farà altri quattro anni di Servizio di più dell'ingaggiamento; e ne farà otto, quando ritorni fra tre mesi.

Che in tempo di guerra diserti stando di Servizio, e ritorni fra diece giorni.

ART. XVI. Ritornando fra dieci giorni colui, che in tempo di guerra sia disertato essendo di Servizio, servirà otto anni oltre l'ingaggiamento.

Che diserti stando in Sentinella, o Vedetta, e ritorni fra tre mesi in tempo di pace, e fra diece giorni in tempo di guerra.

ART. XVII. Se alcuno diserti essendo in Sentinella, o Vedetta, e ritorni fra tre mesi, servirà per altri sei anni di più oltre l'ingaggiamento, se la diserzione sia accaduta in tempo di pace; ma se fosse accaduta in tempo di guerra, servirà dodici anni di più, purchè ritorni fra dieci giorni.

Il Capo del Comploto, che ritorni fra tre mesi in tempo di pace, e fra diece in tempo di guerra.

ART. XVIII. Il Disertore, che sia stato Capo del Comploto in tempo di pace, ritornando nel termine di tre mesi, servirà dodici anni oltre l'ingaggiamento: se ciò accada in tempo di guerra, ne servirà venti, qualora il ritorno si verifichi tra dieci giorni.

Il Disertore, che abbia portato seco il suo, o l' altrui Cavallo, e ritorni fra diece giorni in tempo di pace, e fra tre mesi in tempo di guerra.

ART. XIX. Quel Disertore, che avrà portato via il suo, o l' altrui Cavallo, sarà tenuto a servire per venti anni, purchè ritorni fra dieci giorni in tempo di guerra: in tempo di pace poi, ritornando fra tre mesi, l' aumento di Servizio sarà di otto anni.

Il Disertore recidivo, che ritorni ne' termini stabiliti.

ART. XX. Il Soldato, che sia disertato due volte, e goda del Ritorno volontario, dovrà servire pel tempo corrispondente alla qualità della seconda diserzione, ed una metà di più: ma se sia disertato tre, o più volte, e goda del suddetto Ritorno, dovrà servire il doppio del tempo corrispondente alle circostanze dell' ultima diserzione.

Il Soldato disertore, che gode del ritorno volontario, conserverà nella Compagnia la stessa anzianità, e sarà suscettibile di avanzamento: ma s' è Basso-Ufiziale, incomincerà a servir da Soldato.

ART. XXI. Ogni Soldato, che sia ritornato spontaneamente al suo Reggimento, e che vi goda la grazia del Ritorno volontario, conserverà nella sua Compagnia la stessa anzianità, che prima avea; e sarà suscettibile di avanzamento, se per la sua buona condotta giunga a meritarlo: ma i Bassi-Ufiziali disertori, che si restituiscono al Reggimento colla detta grazia, rimarranno semplici Soldati, fino a tanto che la buona condotta de' medesimi faccia di nuovo meritare ad essi il passaggio al loro primo impiego.

Metodo come i Disertori possono profittare della grazia del Ritorno volontario.

ART. XXII. Quando un Soldato disertore voglia profittar della grazia del Ritorno, si presenterà al Commissario di Guerra della Città, ove si ritrovi; o della più vicina, e in difetto del Commissario di Guerra, a qualunque Magistrato del Regno; dichiarando la sua diserzione da tale, o tale altro Reggi-

gi-

gimento, o Corpo; specificandone la data, e le circostanze; ed assicurando di essere nell' intenzione di riparare al suo fallo, e di ritornare a proprie spese quanto prima al suo Reggimento, o Corpo. Il Commissario di Guerra, o il Magistrato, a cui egli si fosse indirizzato, gli farà il certificato della sua dichiarazione, il quale durerà per tanti giorni, quanti il detto Soldato ne avrà bisogno a fare il suo ritorno; e questi giorni verranno specificati in piè del certificato, col cui documento non potrà egli essere arrestato fra detto tempo, eseguendo, senza deviare, il cammino indicato.

I Certificati de' Commissarj di Guerra, e de' Magistrati locali, a cui si presentino i Disertori, non sono valevoli a prolungare la grazia del Ritorno oltre ai termini stabiliti.

ART. XXIII. Il detto Certificato però non avrà forza di estendere pel Disertore la grazia del volontario Ritorno oltre ai tre mesi in tempo di pace, e oltre ai dieci giorni in tempo di guerra, fissato in questa Ordinanza; e neppure potrà preservare tal Disertore dall' essere arrestato per istrada, o arrivando nel suo Reggimento, quando abbia egli oltrepassato detti termini.

Il Disertore ritornato al Corpo a chi si presenterà.

ART. XXIV. Il Disertore, che arriverà al suo Reggimento per dimandar la grazia del Ritorno volontario, si presenterà immediatamente al primo posto, che s' incontri; il cui Capo lo farà condurre al principal Posto della Guernigione, o del Quartiere, palesando al Comandante di quest' ultimo Posto l' oggetto del suddetto Ritorno; il qual Comandante ne darà parte subito al Comandante della Piazza, e a quello del Reggimento. Lo stesso Diserto-

re sarà condotto in prigione per ordine del Comandante della Piazza, affin di restarvi quel tempo, che si richiede per contestare legalmente l' epoca, e le circostanze della sua diserzione, quelle del ritorno, ed il tempo del Servizio, ch' egli sarà obbligato fare in riparazione del suo fallo: e quindi sarà liberato dall' arresto, dopo adempiute le dette solennità.

E se il Reggimento stia in Campagna

ART. XXV. Se il Reggimento del Disertore fosse all' Esercito, o all' Accampamento, il Soldato farà la detta dichiarazione al Comandante del primo Posto, che ritroverà. Costui ne darà parte all' Uzial Generale, o ad altro, incaricato del dettaglio di Servizio dell' Esercito; e dopo ricevutine gli ordini, farà condurre il Disertore al suo Reggimento, dove costui sarà trattenuto alla Guardia del Campo per esser soggettato alle formalità prescritte nel precedente Articolo.

I varj casi, in cui il Soldato si considera disertato in tempo di pace, o di guerra: ed applicazione delle pene relative.

ART. XXVI. Le disposizioni della presente Ordinanza, tanto negli Articoli precedenti, quanto ne' susseguenti, relativamente alla distinzione della pace, e della guerra, avranno la loro applicazione ne' seguenti termini.

1. Ogni volta che un Reggimento sarà fuori Regno, o sulle Frontiere nel caso di doversi queste guardare dall' Inimico, il Disertore del detto Reggimento sarà sottoposto alle pene prescritte in tempo di guerra.

2. Per conseguenza i Disertori del Reggimento, che starà sulle Coste durante una Guerra di Mare, sa-

faranno fottopofti alle fteffe pene.

3. Quelli del Reggimento, che fi trovi nell' interno del Regno, o sù di una Frontiera lontana da quella, dove fia il Teatro della Guerra, faranno foggetti alle fteffe pene ftabilite in tempo di pace contro i Difertori.

4. Ma fe un Difertore voglia profittare della grazia del volontario Ritorno, e in quefto intervallo il fuo Reggimento paffi all' Efercito, o fi conduca fulle Frontiere, dov' è il Teatro della Guerra; tal Difertore non farà più ammeffo al Ritorno volontario, fe abbia oltrepaffato il termine di dieci giorni, da contarfi dal dì dell' arrivo del Reggimento all' Efercito, o fulle Frontiere: poichè, fcorfo quefto termine, non viene più conceduta la fudetta grazia durante la Guerra.

Difertori di un Corpo, che s'ingaggino in un altro.

ART. XXVII. Concediamo intanto la grazia del Ritorno volontario a quel Difertore delle Noftre Truppe, il quale, ne' termini fiffati per detta grazia, abbia prefo ingaggiamento in un altro Reggimento, qualunque fia il tempo, in cui dichiari la fua diferzione; purchè quefta non fia accompagnata da circoftanze, che l'efcludano. Egli adunque farà la dichiarazione al Comandante della fua Compagnia, il quale ne darà parte al Maggiore, e quefti al Comandante del fuo Reggimento. Il Difertore farà arreftato, e condotto al fuo primo Reggimento, dove farà giudicato nella fteffa maniera che tutti i Difertori ammeffi a profittare della grazia del Ritorno

volontario, senz' abbonarglisi il servizio prestato nel Reggimento non suo.

CAPITOLO III.

De' Disertori arrestati.

Annunzio delle pene pe' Disertori arrestati.

ART. PRIMO. Non avendo Noi nel precedente Capitolo prescritto altro pe' Disertori delle Nostre Truppe, i quali volontariamente ritornino nel tempo stabilito, se non se quello di dover essi riparare al loro fallo con un numero più, o meno grande di anni di Servizio; comandiamo ora che siano soggettati alle seguenti pene coloro, i quali saranno arrestati senz' aver profittato di detta grazia, o che ne saranno indegni per le circostanze della diserzione.

Pene contro i Soldati, che disertino in tempo di pace, non essendo di Servizio.

ART. II. Qualunque Soldato arrestato, quando sia disertato in tempo di pace, non essendo di Servizio, passerà quindici giri di bacchette per duegento Uomini; e servirà otto anni di più del tempo, che gli rimaneva a fare.

Che non essendo di Servizio disertino in tempo di Guerra.

ART. III. Se sia disertato durante la Guerra, non essendo di Servizio, passerà venti giri di bacchette per duegento Uomini; e servirà sedici anni di più del tempo, che gli rimaneva a fare.

Che disertino dall' Esercito la vigilia, o il giorno di una battaglia, o diserti no da un Distaccamento inviato contro del Nemico, da una Piazza assediata, o da una Trincea.

ART. IV. Se sia disertato dall' Esercito la vigilia, o il giorno di una battaglia, o se sia disertato da un Distaccamento inviato contro il Nemico, da una Piazza assediata, o da una Trincea; sarà frustato per mano degli Esecutori della Giustizia Ordinaria,

se-

fegnato colla lettera C. alla fpalla, e condannato alle galee per venticinque anni.

ART. V. Quando colle fteffe accennate circoftanze foffe difertato al Nemico, farà impiccato.

Che colle dette circoftanze difertino al Nemico.

ART. VI. Ogni Soldato arreftato in tempo di pace dopo di avere fcalato le Mura, o altro Riparo, non effendo di fervizio, foffrirà venti giri di bacchette per dugento Uomini, e fervirà dodici anni più del fuo ingaggiamento; ma in tempo di Guerra, farà condannato alle pene prefcritte nell' Art. IV; e fe vi fi aggiunga la circoftanza di effer egli andato al Nemico, foffrirà la pena di morte.

Che, non effendo di Servizio, difertino dopo fcalate le Mura, o altro Riparo: e fe difertino al Nemico.

ART. VII. Ogni Soldato, difertato nell' atto ch' era di Servizio in tempo di pace, ed arreftato, farà condannato a venti giri di bacchette per dugento Uomini, e fervirà fedeci anni di più del fuo ingaggiamento: e fe la diferzione accada in Sentinella, o Vedetta, foffrirà venticinque giri di bacchette per dugento Uomini; e fervirà venti anni di più dell' ingaggiamento.

Che in tempo di pace difertino ftando di Servizio, o in Sentinella, o Vedetta.

ART. VIII. Il Soldato, che, ftando di Servizio, difertaffe in tempo di Guerra, farà condannato a venti anni di galea, dopo venti giri di bacchette di dugento Uomini: e fe ftava in Sentinella, o Vedetta, farà impiccato.

Che in tempo di Guerra difertino colle dette circoftanze.

ART. IX. Qualunque Soldato difertore, arreftato colle arme alla mano nelle Truppe nemiche, o folamente arrolato in quelle, farà impiccato, col fucceffivo taglio della mano nel primo cafo, e fenza

Che vengano trovati fra' Nemici.

tal

tal esacerbazione di pena nel secondo.

Che siano Capi del Comploto di diserzione.

ART. X. Ogni Capo di un Comploto di diserzione, arrestato in tempo di pace, sarà passato per venti giri di bacchette di dugento Uomini, marcato sulla lettera D. sulla spalla dell' Esecutor di Giustizia, e condannato a venticinque anni di galea: ma in tempo di Guerra sarà impiccato. Se poi la diserzione non avesse avuto effetto, allora soffrirà egli venti giri di bacchette di cento Uomini, e la pena di quindici anni di galea in tempo di pace; ma di venti anni in tempo di Guerra, con venti giri di bacchette per dugento Uomini.

Che siano partecipi del Comploto non perfezionato.

ART. XI. Il Soldato, che in tempo di pace sarà stato partecipante del Comploto, ed avrà fissato il giorno della diserzione col Capo, senzachè per altro questa abbia avuto effetto, passerà dieci giri di bacchette di dugento Uomini, e servirà otto anni di più del suo ingaggiamento: ma in tempo di Guerra, oltre alla bacchetta, soffrirà la pena di dieci anni di galea.

Che non iscoprano i Comploti, avendone scienza.

ART. XII. Il Soldato che, senza essere intrigato nel Comploto di diserzione, ne avesse avuto scienza, e non lo palesasse ai suoi Superiori, sarà obbligato a servire per otto anni di più del suo ingaggiamento in tempo di pace, e per dodici in tempo di Guerra.

Ricompensa ai Soldati, che scoprono un Comploto, o un Disertore.

ART. XIII. Il Soldato, che scoprirà un Comploto formato per disertare, o un Disertore di qualunque Corpo (facendolo arrestare) ingaggiato in al-

tro

tro Corpo della stessa Guarnigione, o Armata, o occultato in altro sito di queste, senza essersi dichiarato tale ai Superiori Militari, o Politici del luogo; riceverà di Real conto dal Fondo del Ramo Militare trenta ducati di ricompenza; secondo si accenna nell' Ordinanza di Piazza; ed inoltre otterrà immediatamente la sua licenza, se la desidera: ma se preferisse di restare nel Corpo, riceverà quaranta ducati, in vece di trenta; e il suo nome resterà assolutamente occultato. Che se il detto Soldato scopritore fosse autor dell' indicato Complotto, riceverà pure le descritte gratificazioni, e non sarà soggetto ad alcun castigo.

Pene contro il Soldato reo di furto, e di diserzione.

ART. XIV. Il Soldato, che in tempo di pace diserti dopo di aver rubato, sarà frustato dall' Esecutor di Giustizia, marcato alla spalla colla lettera D., ed L., e condannato per dieci, o più anni alla galea, a proporzione della natura del furto commesso: in tempo di Guerra potrà essere condannato anche alla morte se vi concorrano circostanze aggravanti nel furto, e nella diserzione.

Che nel disertare abbia condotto seco il suo Cavallo, o le sue Armi, o Cavalli, o armi altrui

ART. XV. Ogni Soldato, che disertando in tempo di pace abbia condotto seco il suo Cavallo, o le sue armi, sarà condannato a venti giri di bacchette per duegento Uomini: e a dieci anni di galea, qualora nella diserzione non vi concorrano circostanze aggravanti. In tempo di guerra la pena della galea sarà di quindici anni, purchè non vi si uniscano le dette circostanze, che potrebbero produr-

durre pena maggiore, ed anche di morte, a tenore del prescritto ne' precedenti Articoli. Ma se il suddetto Soldato avesse portato seco Cavalli, o armi di altri, allora sarà egli sottoposto alle pene stabilite nell' Art. XIV.

Che nel essere arrestato come disertore da' Militari si difenda colle arme, o che disertando assaltasse, e disarmasse Sentinelle, e Posti di Guardia.

ART. XVI. Il Disertore, che venga arrestato difendendosi a mano armata contro un Distaccamento delle Reali Truppe, dalle quali fosse inseguito, sarà condannato a morte. E la stessa pena soffrirà il Soldato, che per disertare assaltasse, e disarmasse Sentinelle, e Posti di Guardia.

Che si difendesse colle arme nell'essere arrestato come reo di diserzione, o di altro delitto da Birri, e Pagani.

ART. XVII. Ogni Soldato, reo di diserzione, o di altro delitto, se venga arrestato da Birri, o Paesani di qualunque classe, ed a mano armata siasi contro loro difeso, sarà condotto al suo Reggimento, o Corpo per passarvi venti giri di bacchette di duegento Uomini; e servirà quattro anni di più dell' aumento di Servizio stabilito per la semplice diserzione, qualora sia il caso di tale aumento: ma se poi al detto Soldato corrispondesse pena di galea, o presidio, sarà questa accresciuta di quattro anni di più.

Che facesse conato di diserzione, o fosse incontrato con abiti mentiti per commetterla.

ART. XVIII. Qualunque Soldato, che in Guarnigione faccia conato di diserzione, o venga incontrato in abiti mentiti, col sospetto di essere per commetterla; passerà dieci giri di bacchette per duegento Uomini, e servirà quattro anni di più del suo ingaggiamento: ma se ciò avvenga in Campagna, l' aumento del Servizio sarà otto anni.

ART.

ART. XIX. Ogni Soldato, che per la seconda volta sia arrestato come disertore, soffrirà e la pena corrispondente a tal seconda diserzione, ed inoltre la metà di tal pena: se poi sia arrestato per la terza volta, o più, sarà condannato al doppio della pena stabilita per la qualità dell' ultima diserzione. In qualunque caso però la bacchetta non oltrepasserà venticinque giri di dugento Uomini.

Che fosse recidivo nella diserzione.

ART. XX. Se un Disertore si sarà ingaggiato in altro Corpo, e non si sia dichiarato per profittare della grazia del Ritorno volontario, descritta nell' Articolo XXVII. del Capitolo II; essendo scoperto nel Reggimento, nel quale siasi ingaggiato, sarà ricondotto al suo primo Reggimento, dove soffrirà la metà della pena corrispondente alla qualità della sua ultima diserzione.

Che disertando dal suo Corpo siasi ingaggiato in altro Corpo.

ART. XXI. Se il Disertore ingaggiato venga scoperto in un altro Reggimento, e ricondotto per conseguenza al suo primo Corpo, avendo la qualità aggravante di aver rubato; sarà frustato per mano dell' Esecutor di Giustizia, marcato alla spalla colle lettere D. ed L., e condannato in galea per dieci, o più anni, secondo la natura del furto commesso.

Che abbia di più il reato di furto.

ART. XXII. Tutte le volte che un Soldato reo di diserzione, o di altro delitto fosse nel caso di subire qualche pena affllittiva per mano degli Esecutori di Giustizia, dovrà prima dell' esecuzione degradarsi dall' arme

Soldati rei, degradati prima di subir pena afflittiva per mano degli Esecutori di Giustizia.

ART. XXIII. Quando le circostanze complicate della diserzione avranno rapporto a varj Articoli di que-

Pene quando vi sono circostanze complicate riguardo alla diserzione.

questa Ordinanza, sarà giudicato il Disertore per le circostanze più gravi, e condannato alle pene più rigorose di essi Articoli.

Gli Ufiziali, e Bassi-Ufiziali disertori come castigati.

ART. XXIV. Gli Ufiziali, gli Ajutanti, i Cadetti, i Portabandiere, i Portastendardi, e i Volontarj ascritti come gentiluomini, se disertassero in tempo di pace, non essendo di servizio, saranno cassati; ma stando in servizio, oltre la cassazione, soffriranno due anni di Castello. Qualora poi disertassero in tempo di Guerra, non essendo di Servizio, saranno cassati, dichiarati incapaci di servir nella Truppa, ed in alcun altro impiego onorifico, e condannati a quattro anni di Castello: ma se si trovassero in servizio, allora la condanna di Castello si accrescerà a venti anni di rilegazione; e se disertando fossero passati al Nemico, saranno condannati a morte. Gli altri Bassi-Ufiziali, che non siano della classe indicata di sopra, se disertassero, saranno considerati, e castigati come i Soldati: e se disertassero essendo Capi di un Posto, o di porzione di Truppa in attual servizio Reale, saranno riputati come Soldati, che disertano in Sentinella.

Bassi-Ufiziali, e Soldati arrestati, obbligati all' aumento di servizio, saranno posti alla coda della Compagnia.

ART. XXV. Ogni Basso-Ufiziale, o Soldato arrestato, trovandosi nel caso di esser obbligato ad una prolungazione di Servizio, verrà posto alla coda della Compagnia: ma quando non siasi prescritto che debba servir da semplice Soldato, sarà suscettibile delle maggiori paghe, e degl' Impieghi Militari, che pe' buoni suoi Servizj potesse meritare, incominciando

do però a godere di un tal vantaggio dal primo giorno del detto aumento di Servizio.

ART. XXVI. I Disertori in qualunque modo ricuperati, i quali dovessero continuare a servire, saranno equipaggiati di ciò, che possa mancare al completo di tutti i generi del loro corrispondente Vestiario, Correame, ed Armamento, sugli averi de' Fondi di Reclutazione, e di Armamento.

I Disertori, che dovessero continuare a servire, saranno equipaggiati su' fondi rispettivi.

ART. XXVII. I Soldati, che avessero indotto altri alla diserzione, o cooperato alla medesima con qualunque mezzo, siasi questa consumata, o no, soffriranno le stesse pene stabilite per coloro, che disertano, o tentano la diserzione, eccetto i casi di formale Complotto.

Soldati, che avessero indotto altri alla diserzione, o cooperato alla medesima come puniti.

CAPITOLO IV.

De' Soldati assenti con licenza, o usciti dallo Spedale, e delle Reclute.

ART. PRIMO. Ogni Soldato, che ritorni al proprio Reggimento nel termine di tre mesi dopo spirata la sua licenza, senza giustificare il suo ritardo con fede di malattia in forma valida, o di altro caso fortuito inevitabile, profitterà della grazia del Ritorno volontario, ma sarà soggetto alle formalità prescritte pe' Disertori, che godono tal grazia. Quindi se il ritorno avvenga nel primo mese, il detto Soldato servirà un anno di più del suo ingaggiamento; se nel secondo mese, servirà un anno, e mez-

Soldati con licenza, che ritornano nel termine di tre mesi dopo spirata questa, godranno del Ritorno volontario.

zo; e se nel terzo, servirà per due anni.

Dopo i tre mesi saranno esclusi da tal grazia.

ART. II. Al dilà del termine di tre mesi, da contarsi dallo spirar della licenza, niun Soldato sarà più ammesso al Ritorno volontario; e se sia arrestato, verrà sottoposto alle pene prescritte contro i Disertori arrestati; purchè non produca validi documenti d' infermità, o di altro legittimo, ed inevitabile impedimento.

Se sono arrestati fra i tre mesi.

ART. III. Parimente soggiacerà alle stesse pene quando venga arrestato nel suddetto intervallo di tre mesi, senzachè abbia profittato della grazia del Ritorno volontario.

Soldati usciti dallo Spedale, che non giungono al Reggimento nel termine fissato nel viglietto di uscita.

ART. IV. Qualunque Soldato, che essendo uscito dallo Spedale non giunga al suo Reggimento nel termine fissato per tal viaggio, e notato nel viglietto di uscita, o sia Bassa dello Spedale, senza giustificare il suo ritardo con la fede valida di convalescenza, o di altro accidente fortuito inevitabile; sarà ammesso alla grazia del volontario Ritorno, se questo accade fra tre mesi dopo spirato il detto termine: ma, passati i medesimi, non godrà di detta grazia, purchè non provi esser derivato il ritardo da leggittimo, ed inevitabile impedimento. Che s' egli viene arrestato o fra tre mesi senza profittare del Ritorno volontario, o dopo questo termine senza produrre l' accennata pruova, sarà soggetto alle pene de' Disertori arrestati.

Se sono arrestati fuori della strada prescritta nel viglietto di uscita.

ART. V. Se un Soldato uscito dallo Spedale venga arrestato in qualsivoglia tempo fuori la strada, che

che gli è stata prescritta nella Bassa dell' Spedale, sarà sottoposto alle pene stabilite contro i Disertori arrestati.

ART. VI. Ogni Uomo Recluta, ch' essendosi ingaggiato nelle forme prescritte, sia sparito, senza permissione del Reclutante, dal luogo del suo ingaggiamento; qualora pentito del suo fallo ritorni al suo Reggimento fra lo spazio di due mesi, sarà ammesso alla grazia del Ritorno volontario, servendo un anno di più del suo ingaggiamento, da decorrere dal giorno, in cui sarà egli arrivato al Reggimento: ben inteso però che, scorsi gli accennati due mesi, non sarà più ammesso al Ritorno volontario.

Recluta fuggita, se ritorna fra due mesi, o dopo.

ART. VII. Se fosse arrestato o fra i due mesi senz' aver profittato dalla mentovata grazia, o dopo scorso questo termine; sarà condotto al suo Reggimento, ed obbligato a servirvi due anni di più del suo ingaggiamento. Ma se il suddetto Uomo Recluta avesse servito altra volta, soffrirà di più dieci giri di bacchette per duegento Uomini.

Se sia arrestata fra i due mesi, o dopo, e se vi si aggiunga la circostanza di aver servito altra volta.

ART. VIII. Ogni Uomo Recluta partito dal luogo del preso ingaggiamento per andarsi ad unire al suo Reggimento, se siasi allontanato dal suo cammino con altro disegno, e non ostante giunga al suo Reggimento dentro lo spazio di due mesi, da contarsi dal giorno, in cui traviò dal cammino; profitterà della grazia del Ritorno volontario, e servirà due anni di più del suo ingaggiamento. Se venga ar-

Se siasi allontanata dal cammino, che conduce direttamente al Reggimento, e vi giunga fra due mesi; o se sia arrestata prima, o dopo i due mesi: e se vi si aggiunga la circostanza di aver servito altre volta.

arrestato prima, o dopo i due mesi, sarà condotto al suo Regimento, ed obbligato a servire quattro anni di più del suo ingaggiamento: e se vi concorra la circostanza di aver egli altra volta servito, soggiacerà ancora alla pena di dieci giri di bacchette per dugento Uomini.

Se non abbia proseguito il cammino, e si presenti al Corpo fra due mesi; se sia arrestata fra due mesi, o dopo: o ui si aggiunga la circostanza di aver servito altra volta.

ART. IX. Se l'Uomo Recluta partito dal luogo, ove siasi ingaggiato, e munito dell' itinerario, che fissi il giorno, in cui deve giugnere al suo Reggimento, non abbia proseguita la strada, nè sia giunto al Reggimento nel tempo prefisso; non potendo giustificare la sua tardanza con valido attestato di malattia, o di altro caso fortuito inevitabile, e presentandosi al Corpo fra lo spazio di due mesi, da contarsi dal giorno, nel quale sarebbe dovuto arrivarvi, profitterà della grazia del Ritorno volontario col'e stesse condizioni di due anni di servizio di più, come viene prescritto all' Art. VIII. Se sia arrestato dentro lo spazio di due mesi, o dopo scorso quello, farà quattro anni di Servizio di più. e quando avesse altra volta servito, passerà inoltre dieci giri di bacchette per dugento Uomini.

Pratica per inviar le Reclute al Reggimento.

ART. X. Quando gli Uffiziali, Bassi-Uffiziali, o Soldati abbiano fatto delle Reclute, e vogliano farle partire per raggiugnere il Reggimento, daranno a ciascuna di loro, se viaggia sola, o a colui, che le condurrà, essendo molte insieme, un Itinerario distinto delle Città, e de' Luoghi di passaggio per giugnere alla Guernigione, o al Quartiere del loro Reggi-

...nto, fiſſando in quello le giornate di Marcia, e il giorno in cui le dette Reclute dovranno arrivare, che ſi noterà ſulla Filiazione, o ſia ſul Foglio del loro ingaggiamento. Il Primo Maggiore del Reggimento, o colui, che ne fa il Servizio, avrà cura di munir gli Uſiziali, e Soldati, deſtinati a reclutare, di Stampati per le Filiazioni, o ſia pe' Fogli d' ingaggiamenti, di Paſſaporti, e d' Itinerarj, nella forma ricercata; e farà la ſteſſa provviſione ancora agli Ufiziali, che otteneſſero licenza, i quali ſaranno tenuti a fare delle Reclute. Il termine di due meſi, fiſſato per lo ſpontaneo ritorno a coloro, che ſaranno in grado di profittar di ſimil grazia, ſarà contato dal giorno ſegnato ſull' Itinerario, e nelle Filiazioni, o ſia ne' Fogli d' ingaggiamento, che avranno eſſi ricevuto per paſſare al Reggimento.

Pratica per le Reclute fuggite, che vogliono profittare del Ritorno volontario.

ART. XI. Quando un Uomo Recluta, fuggito, o non giunto al ſuo Reggimento nel termine a lui fiſſato, voglia profittare della Grazia del Ritorno volontario, potrà preſentarſi al Commeſſario di Guerra della Città, nella quale ſi trovi, e, in difetto, a qualunque Magiſtrato del Regno: gli dichiarerà il ſuo ingaggiamento pel Reggimento N., la ſua fuga dal luogo, dove s' ingaggiò, o dalla ſtrada, che dovea tenere, o il ſuo ritardo in raggiungere il Corpo; ſpecificandogli le date, e le circoſtanze: e gli paleſerà l' intenzione, in cui è, di riparare alla ſua mancanza, e di ritornare al Reggimento per la più corta ſtrada. Il Commeſſario di Guerra, o il Ma-

gi-

gistrato, a cui siasi egli diretto, gli spediranno allora un Certificato della sua dichiarazione, valevole pel numero di giorni, de' quali avrà egli bisogno pel viaggio, che sarà distinto, e specificato in piè del Certificato suddetto; mediante il quale, seguendo il descritto cammino, non potrà essere arrestato.

Lo stesso. ART. XII. Il Certificato suddetto non avrà vigore di prolungare in favore dell' Uomo Recluta, oltre i conceduti due mesi, la grazia del Ritorno volontario; nè potrà preservarlo dall' arresto, quando abbia oltrepassato il detto termine.

Annunzio di altre prescrizioni per le Reclute, che godono del Ritorno volontario. ART. XIII. L' Uomo Recluta, che non essendo giunto al suo Reggimento nel giorno, che gli sarà stato fissato, profittasse in seguito dentro lo spazio di due mesi della grazia del Ritorno volontario; sarà soggettato, arrivando al suo Reggimento, alle altre prescrizioni seguenti, secondo i varj casi.

Recluta ingaggiata per due Corpi, se dichiara il secondo ingaggiamento nel primo Corpo. ART. XIV. Quando un Uomo Recluta si sia ingaggiato per due Corpi, ed avendo goduto del prezzo del primo ingaggiamento, dichiari volontariamente il secondo nel primo Corpo; sarà tale Uomo giudicato a tenore dello stabilito per chi profitta della grazia del Ritorno volontario, e servirà quattro anni di più del suo ingaggiamento nel primo Corpo; il quale renderà al secondo la metà del prezzo dell' ingaggiamento, che l' Uomo avea ricevuto.

Se non lo dichiara, ed è scoperto. ART. XV. Se, in vece di dichiarar volontariamente il secondo ingaggiamento preso, sia scoperto nel primo Corpo, passerà egli dieci giri di bacchet-

te

to per dugento Uomini, e servirà otto anni di più nel primo Corpo; con eseguirsi l'accennata restituzione della metà del secondo ingaggiamento.

ART. XVI. Se l'Uomo Recluta, ingaggiato, ritorni al secondo Corpo, ed in esso faccia la suddetta dichiarazione, il Maggiore corrispondente, che la riceverà nella forma prescritta nell' Art. XI., gliene spedirà un Certificato, firmato di sua mano, ed approvato dal Comandante del detto Corpo, il qual Certificato sarà valevole pel numero di giorni, di cui il detto Uomo avrà bisogno per arrivare al suo primo Corpo; dove sarà condotto, e sottoposto a servire quattro anni oltre al suo ingaggiamento; ed allora questo primo Corpo renderà al secondo la metà dell' ingaggiamento dato all' Uomo suddetto.

Se lo dichiara nel secondo Corpo.

ART. XVII. Lo stesso Uomo, se, in vece di far la dichiarazione nel secondo Corpo, sia scoperto, verrà allora condotto al suo primo Reggimento, e passerà dieci giri di bacchette per dugento Uomini, servendo otto anni di più del convenuto; con aver sempre luogo la stabilita restituzione della metà del secondo ingaggiamento.

E se non lo dichiara, ed è scoperta.

ART. XVIII. Ogni Recluta, che siasi impegnata in due Reggimenti, senza essere ritornata ad alcuno de' due; quando sia scoperta, ed arrestata, sarà condotta al Reggimento del suo primo ingaggiamento, vi passerà venti giri di bacchette per dugento Uomini, e servirà per altri otto anni, oltre dell' ingaggiamento, e del dippiù descritto nell' Art. XIV.

Recluta ingaggiata in due Reggimenti, che non torna a alcuno de' due.

di questo Capitolo; eseguendosi anche la restituzione della metà del secondo ingaggiamento.

Che prende più di due ingaggiamenti. ART. XIX. Chiunque abbia preso più di due ingaggiamenti, non sarà ammesso a dichiarazione volontaria; e qualora venga arrestato, sarà condannato ad esser frustato dall' Esecutor di Giustizia, marcato alla spalla colla lettera L., e condannato a dieci anni di galea.

Recluta, che nell' ingaggiarsi abbia dato falsi segni di sua persona. ART. XX. Qualora la Recluta abbia nell' ingaggiarsi dato de' falsi segni della sua persona, mentendo il nome, la patria, o altro, avrà un mese di tempo a dichiararlo; terminato il quale, se venga scoperta, sarà condannata a dieci giri di bacchette per dugento Uomini, ed obbligata a servire quattro anni oltre al suo ingaggiamento.

Lo stesso. ART. XXI. Se i detti falsi segni gli avrà dati per occultarsi alle ricerche della Giustizia Ordinaria, sarà detta Recluta consegnata alla Giustizia medesima per essere giudicata: ma dopo tal giudizio, se risulterà innocente, o se condannata non avrà sofferto una pena disonorante, sarà ricondotta al Reggimento, nel quale incomincerà a servire pel tempo convenuto.

Bassi-Uffiziali, e Soldati, riformati per infermità, o cassati vergognosamente, se non lo dichiarino nel prendere nuovo ingaggiamento. ART. XXII. Ogni Basso-Ufiziale, o Soldato, essendo stato riformato per infermità, o cassato vergognosamente, e non avendolo dichiarato nel presentarsi a prendere nuovo ingaggiamento, sarà condannato, cioè il riformato per malattia, ad esser cassato vergognosamente, e quello, ch' era già stato espul-

espulso con disonore, ad esser frustato dall' Esecutor di Giustizia, marcato colla lettera S, come *Scroccone* di un prezzo d' ingaggiamento, e mandato in galea per dieci anni.

ART. XXIII. Gli Ufiziali, che avranno fatto contrarre un secondo impegno a' Soldati, avendo scienza del primo, saranno puniti con due mesi di restrizione in Castello; ed i Soldati soffriranno le pene stabilite ne' precedenti Articoli.

Ufiziali, che avranno fatto contrarre un secondo impegno al Soldato, avendo scienza del primo.

ART. XXIV. Un Gentiluomo, il quale nell' ingaggiarsi avrà taciuta la sua condizione, potrà dichiararla quando voglia, e godere del privilegio della sua nobiltà, fuorchè nel caso di aver commesso quei delitti, pei quali non giova tal privilegio.

Gentiluomini, che nell' ingaggiarsi avranno taciuta la loro condizione.

CAPITOLO V.

Del Giudizio de' Disertori.

ART. PRIMO. Avendo Noi fatto conoscere, per la presente Ordinanza, la Nostra sovrana volontà riguardo ai Disertori, e stabilito le corrispondenti pene, ed anche i mezzi pel ritorno, e per la grazia se quelli si pentissero del loro fallo per ripararvi; vogliamo quindi che, scorso il termine prescritto pel Ritorno volontario, cioè dopo dieci giorni in tempo di guerra, e dopo tre mesi in tempo di pace, s' incominci il Giudizio contumaciale, secondo le regole, e siano i Disertori giudicati in contumacia da' Consigli di Guerra, e condannati, secon-

Annunzio pel giudizio contumaciale contro de' Disertori.

do i casi, ne' quali si troveranno alle pene stabilite contro i Disertori arrestati.

Lo stesso contro i Soldati, che non ritornano nel tempo stabilito dopo spirata la licenza, o dopo usciti dallo Spedale.

ART. II. Lo stesso sarà praticato, giusta il prescritto nel Capitolo IV., co' Soldati, che non siano ritornati ai loro Corpi allo spirar della licenza limitata, o dopo usciti dallo Spedale, e che dovranno esser trattati come disertori; volendo Noi che come tali siano giudicati in contumacia dopo le indicate circostanze.

Lo stesso, contro i Soldati esclusi dal Ritorno volontario per le circostanze aggravanti della diserzione.

ART. III. I Soldati, che per le circostanze aggravanti delle loro diserzioni fossero esclusi dal Ritorno volontario, verranno ugualmente giudicati in contumacia; incominciandosi il giudizio contumaciale al termine di dieci giorni durante la guerra, e di tre mesi in tempo di pace.

Sentenze in contumacia a chi rimesse

ART. IV. Le copie delle sentenze in contumacia saranno subito rimesse al Comandante Generale delle Armi, per l' uso conveniente, e per ispedirsi gli ordini onde si arrestino i Disertori condannati; e le sentenze stesse saranno notate nel libro delle Filiazioni del Reggimento sotto il nome del Soldato condannato.

Ricerche da farsi dagli Uficiali, Bassi-Uficiali, e Magistrati per rinvenire, e l arrestare i Disertori.

ART. V. Ordiniamo espressamente agli Uficiali, Bassi-Uficiali, e Magistrati de' Nostri Dominj di fare le ricerche le più esatte de' Disertori in Alberghi, Locande, Osterie, e Luoghi pubblici delle Città, in Borghi, Villaggi, Mandre, Molini, Cave di pietre, ed altri luoghi de' loro ristretti; di arrestargli; e condurgli in sicure prigioni; d' informarne dell'

dell' arresto i Superiori Militari corrispondenti, e il Ministro della Guerra; e di dare similmente avviso de' Castelli, de' Conventi, delle Case, o di altri luoghi privilegiati, dove avessero potuto scoprire che fossero rifugiati i Disertori; affinchè gli ordini necessarj pel loro arresto in detti luoghi possano essere spediti, ed inviati al più presto. Inoltre si darà parte a Noi del Nome delle Persone, che avranno dato ricetto a' Disertori, per castigarsi, a proporzione del loro reato, colle pene stabilite.

ART. VI. Comandiamo parimente che ne' casi, in cui si provi che gli Uiziali locali, e i Magistrati de' Nostri Dominj avendo avuto scienza di un Disertore non lo abbiano fatto arrestare, nella possibilità di farlo, siano puniti gli Uiziali, e Magistrati colla privazione del loro impiego; e i Birri, i quali similmente avessero trascurato tale arresto, siano puniti con cinquanta colpi di bastone, che loro saranno dati da un Caporale nella Piazza più vicina: ciocchè si praticherà ancora co' Birri, e Paesani ignobili, che, incaricati di condurne uno, o più Disertori, gli avessero lasciati fuggire.

Punizione per gli Ufiziali locali, Magistrati, Birri, e Paesani ignobili, che trascurano l'arresto de' Disertori; e pe' Birri, e Paesani ignobili, che incaricati di condurre Disertori, li lasciano fuggire.

ART. VII. Se più Disertori dello stesso Reggimento siano nel caso di subire la pena capitale; si tirerà la sorte con un dado; e se ne faranno morire, uno di due fino a sei; due di sette fino a dieci; tre di undici fino a quindici; e così successivamente.

Sorteggio pe' Disertori di uno stesso Reggimento, condannati a pena capitale.

ART. VIII. Nel citato caso il Capo del Complotto

Capo-Comploto escluso dal Sortteggio

della

della diserzione non dovrà entrare nel beneficio della sorte, ma sarà sempre impiccato.

Pena per quelli, che, dopo il Sorteggio, siano esclusi dalla pena Capitale.

ART. IX. Quelli, che, dopo tirata la sorte, rimanessero esclusi dalla pena capitale, saranno condannati a venti giri di bacchette di duegento Uomini; e serviranno venti anni di più del loro ingaggiamento; purchè non fossero colpevoli di furto, o di altro delitto infamante: nel qual caso saranno frustati dall' Esecutor di Giustizia, e condannati a quindici anni di galea, o più, ed anche alla morte, a misura della gravezza del delitto.

Prescrizione pe' Sacri asili, dove rifuggono i rei.

ART. X. Avendo l'esperienza dimostrato il grave danno, che reca nommeno al Nostro Real Servizio, che alla quiete, e tranquillità de' Sudditi l'abuso de' Sacri Asili, che tutto dì si pratica dagl' individui soggetti al Foro della Guerra, in pregiudizio dello Stato, e della Militar disciplina, la quale esige di esser conservata nel dovuto suo vigore: e volendo Noi porre tutto il freno ad un tanto significante disordine; dopo ponderato il parere de' Teologi, il Dritto delle Genti, e il Dritto Civile, e Canonico, ci siamo determinati di risolvere, ed ordinare che tutti gl' Individui del Nostro Real Esercito, così di Terra, come di Mare, e di ogni altro Corpo Militare addetto al Nostro Real Servizio, e tutt' i dipendenti da esso Nostro Esercito, soggetti al Foro Militare, i quali commettessero delitti, godano l'Asilo in quelle Chiese solamente, e per quei soli casi, che nel Concordato fatto colla

Cor-

Corte Romana sono espressi, ma che tale Asilo debba giovar loro soltanto per esentarli dalla pena della morte, da quella della mutilazione di membra, e dalla pena d' infamia: essendo Nostra Real Volontà che, fuori delle indicate tre pene, si dia a tutti gl' Individui Militari delinquenti, che avranno preso l' Asilo, il gastigo dovuto ai loro delitti, secondo è stato disposto negli anteriori Capitoli, ed Articoli. Perciò la pena de' Disertori estratti dal Sacro Asilo, che dovessero condannarsi a morte in tempo di guerra, dovrà commutarsi in quella, che per le circostanze aggravanti la loro diserzione si sarebbe ad essi data in tempo di pace, purchè non sia di galea; nel qual caso questa si commuterà in presidio: e la pena di galea, stabilita per la diserzione, e per altri delitti in tempo di pace, o di guerra, si commuterà in altrettanto presidio. In somma la multa pecuniaria, le privazioni, e cassazioni d'impiego, e ruolo, gli arresti, le bacchette, un numero di bastonate, i ferri, gli aumenti di tempo di Servigio, il presidio, la rilegazione, ed altri consimili gastichi non infamanti, saranno punizioni, ed obblighi, che, secondo le circostanze de' commessi delitti, dovranno aver luogo ne' casi di godimento del Sacro Asilo, a tenore delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza. Se adunque uno, o più Individui delle Nostri Reali Truppe, o che godano il Foro Militare, rifuggiassero in Chiesa per qualche commesso delitto, ordiniamo che dai Coman-

danti

danti delle Truppe, o dai Governatori de' luoghi, dove non esistesse Truppa, si disponga con ogni decenza l'estrazione de' rei dal luogo dell' Asilo con certificazione de' Parrochi, ed, in mancanza di essi, della Persona Ecclesiastica più in dignità, e che figuri il Superiore di quella Chiesa; onde possa costare esser quei tali rei estratti dal Sacro Asilo, per potersene poi tener conto, per quanto riguardi al Concordato, nell' esame del delitto, e nella condanna de' delinquenti. Ed acciocchè sia nota a tutti gl' individui Militari questa Nostra Real Determinazione non meno che tutte le pene prescritte nella presente Ordinanza, inculchiamo ai Comandanti de' Corpi delle Nostre Reali Truppe che ne' due primi giorni di ogni mese facciano leggere dagli Uiziali Subalterni, in presenza de' proprj Capitani, ne' Quartieri delle rispettive Compagnie, o de' rispettivi Squadroni a' Bassi-Uiziali, e Soldati quanto sopra la diserzione, e sul godimento del Sacro Asilo è stato disposto in detta Ordinanza.

Modo come riabilitare al servizio i puniti colla pena della bacchetta, data per delitti non infamanti.

ART. XI. Poichè l' oggetto de' gastighi, e specialmente della Bacchetta, è quello di correggere i colpevoli, e ridurli nel diritto sentiere; perciò dichiarando Noi che la punizione della Bacchetta, data per delitti non infamanti, non debb' arrecare infamia a chi l' ha sofferta, vogliamo che, dopo terminata l' esecuzione di tal gastigo, il Comandante della medesima, qualora il castigato dovesse continuare a servire, lo faccia situare a venti passi in-

avanti

avanti del centro della Truppa di detta esecuzione, e dica ad alta, ed intelligibile voce :

Soldati, avendo N. N. sofferto la pena da lui meritata per la sua mancanza, siate avvertiti ch' è proibito ad ogni uno di rinfacciargli il castigo sofferto, sotto pena d'incorrere nel castigo medesimo.

Procedimento de' Consigli di Guerra sul delitto della diserzione, ed in quali casi.

ART. XII. Per la punizione de' delitti contenuti in questa Ordinanza si formerà sollecitamente il regolare processo militare, e con egual sollecitudine si procederà dal rispettivo Consiglio di Guerra. Le sue sentenze in tal materia si faranno con prontezza eseguire senza revisione dai corrispondenti Superiori : senonchè le seguenti dovranno rivedersi dalla sola Giunta di Guerra ; cioè le sentenze di pena capitale, e di più di diece anni di galea, presidio, o rilegazione ; ed anche quelle al di sotto de' diece anni, le quali non siano poggiate sopra Articoli espressi in detta Ordinanza. Il giudizio del Consiglio di Guerra però non avrà luogo ne' casi della Emansione, e del Ritorno volontario del disertore ; poichè questi, dopo la legale verificazione fattane, giusta l' Art. XXIV. del Cap. II., si decideranno dal Comandante del Corpo.

Esecuzione delle sentenze de' Consigli di Guerra.

ART. XIII. Le sentenze de' Consigli di Guerra della Truppa di terra circa gli accennati delitti, le quali importano pena di galea, presidio, o rilegazione, e non ammettono revisione secondo l' Articolo precedente, e le consimili per la Truppa di mare contenenti soltanto presidio, o rilegazione, si

rimetteranno in copia valida per mezzo de' competenti Superiori al Comandante Generale delle Armi per l'uso conveniente: osservandosi che alle dette sentenze si apponga la data del giorno, da cui esse debbano incominciare a decorrere; e che in piede delle medesime sia descritta la distinta filiazione de' rei.

Disertori attualmente sotto il Giudice, o tuttavia assenti, come trattati.

ART. XIV. Tutte le pene enunciate di sopra avranno luogo dal dì della pubblicazione di questa Ordinanza. E riguardo ai disertori, che attualmente stanno sotto il Giudice, o sono tuttavia assenti, vogliamo, che se ne formi, e rimetta in Segreteria di Guerra una nota esatta, colla specificazione delle circostanze, e qualità del delitto, per darsi da Noi le convenienti disposizioni di giustizia, e clemenza insieme; facendosi sentire agli essenti che si presentino nelle Reali Truppe fra il termine di tre mesi, onde godere gli effetti della Nostra Sovrana pietà.

CA-

CAPITOLO VI.

Editto per obbligare i Reali Sudditi ad arrestare tutt' i Disertori.

ART. PRIMO. E Nostra sovrana Volontà che sia vietato a tutti i Nostri Sudditi di qualsivoglia stato, e condizione, di proteggere, o nascondere alcun Disertore delle Nostre Truppe, dargli asilo, o assistenza in qualche Castello, Spedale, Chiesa, Casa religiosa, o privilegiata, Vascello, Barca, Forgia, Molino, Miniera, Cava di pietre, e in qualsivoglia altro luogo, e d' impiegarlo in qualunque opera, o servizio; sotto pena di cento cinquanta ducati, de' quali, cinquanta ne saranno pagati al Denunciante, cinquanta al Reggimento, di cui sia il Disertore, ed il resto sarà applicabile agli Spedali del luogo, o della Provincia rispettiva: e se il contravventore al presente divieto non fosse in istato di pagare, vogliamo che sia egli soggetto a sei mesi di carcere.

Divieto, e pene per chi protegge, nasconde, ricetta, assiste, o impiega Disertori.

ART. II. Ogni Particolare di qualunque grado, stato, e professione, dovrà concorrere personalmente, o per mezzo di quelli, sù cui ha qualche autorità, ad arrestare, e carcerare i Disertori, de' quali potrà venire in cognizione; sotto pena di cinquanta bastonate agl' Ignobili, e di cinquanta ducati per ogni disertore ai Nobili: della qual somma la metà si darà al Reggimento del Disertore, e l' altra metà al Denunciante.

Pene contro i Paesani, che trascurano l' arresto de' Disertori.

Che colle arme liberano Disertori dalle mani de' Catturanti.

ART. III. Da Noi si proibisce a tutt' i Nostri sudditi paganti, sotto pena di venti anni di galea agl' Ignobili, e di rilegazione ai Nobili, di usar violenza colle armi per liberare un Disertore arrestato, che venga condotto da' Militari, da Paesani, o da Birri: e condanniamo le Università delle Città, de' Borghi, e de' Villaggi, nel cui territorio sarà commessa tal violenza, all' ammenda di cinquanta ducati per ogni Disertore liberato in tal guisa, pagabili al Reggimento, di cui era il Disertore, purchè non venga dall' Università medesima ricuperato, e restituito al Corpo, alla Partita, o Scorta il Disertore suddetto.

Che facessero i Seduttori, o Reclutanti stranieri.

ART. IV. Colui, che sarà accusato, e convinto di aver tentato subornare, o ingaggiare i Bassi-Uffiziali, o Soldati delle Nostre Truppe a passare fuori Regno per servire in altre Truppe, o semplicemente per uscire da' Nostri Dominj, o che in somma facesse l' Ufizio di Seduttore, o Reclutante straniero, sarà condannato a venticinque anni di galea, se sia Ignobile, e di relegazione, se sia Nobile, e contemporaneamente a pagare seicento ducati per ammenda; de' quali dugento vogliamo che gli abbia il Denunciante, altretanto il Reggimento del Soldato, che si fosse tentato di subornare, ed il rimanente gli Spedali del luogo, o della Provincia. Nel caso che il Delinquente non abbia beni sufficienti per pagare interamente l' ammenda, sarà con preferenza pagato il premio al Denunciante sopra

l' asse

l' affe del detto Delinquente: e quando sia affatto insolvibile, sarà Nostra cura il far soddisfare l' accennato premio. Che se il reo fosse Donna di qualunque età, sarà essa rinchiusa sua vita durante nella Casa di Penitenza, e condannata all'ammenda di cento ducati a beneficio del Denunciante; al quale faremo soddisfare dal Nostro Erario tal somma, se la persona colpevole non fosse in istato di pagare. Ma i suddetti Reclutanti, e Seduttori, se con effetto avessero subornato Soldati, o Bassi-Ufiziali, i quali si verificasse essere usciti da' Nostri Dominj, saranno condannati alla forca; ed il Denunciante sarà beneficato colle somme descritte, di conto del Nostro Real Erario.

ART. V. Ogni Persona pagana di qualunque condizione, o' sesso, che sarà accusata, e convinta di aver tentato sedurre, per qualunque mezzo, un Basso-Ufiziale, o Soldato delle Nostre Truppe a disertare, e ad ingaggiarsi in quache altra Truppa de' Nostri Eserciti, o gli farà prendere qualunque altro stato; sarà condannata a pagare trecento ducati di ammenda, di cui se ne applicheranno cento al Reggimento del Disertore, cento al Denunciante, e il resto agli Spedali della Provincia; e in caso che il Delinquente non avesse come pagare, si terrà costui in presidio, o in rilegazione per quattro anni.

Che tentassero di sedurre Bassi-Ufiziali, e Soldati a disertare, e ad ingaggiarsi in altro Reggimento, o a prendere altro stato

ART. VI. Vogliamo che incorrano nella stessa pena, descritta nel precedente Articolo, quei Pagani

Che vendessero, prestassero, o donassero vestimenti, ed

 che

utenfilj, per fuggire, ai Soldati, e Baffi-Ufiziali.

che faranno accufati, e convinti di aver venduto, preftato, o donato veftimenti di qualunque forta ad ogni Baffo-Ufiziale, o Soldato, e di averlo fornito di utenfilj per facilitargli la fuga. E ficcome il mezzo più ufitato per ifcalare le fortificazioni è quello di proccurarfi delle corde, o molto fpago; così da Noi fi vieta, fotto le fteffe pene, ad ogni Cittadino, o Mercatante dimorante nella Città, nelle Piazze, ne' Borghi, e ne' Caftelli, di vendere, o preftare delle corde, o lungo fpago ad alcun Baffo-Ufiziale, o Soldato, quando ciò non avveniffe in prefenza di un Ufiziale della fua Compagnia, o del fuo Squadrone.

Che infegnaffero il cammino ai Difertori, o il mezzo da metterfi in falvo.

ART. VII. Sarà condannato a cento ducati di ammenda qualunque Pagano, accufato, e convinto di aver favorita la diferzione di un Baffo-Ufiziale, o Soldato, conofcendolo per Difertore, con infegnargli il cammino da tenere, o il mezzo da metterfi in falvo, o di evitare le ricerche. Di tal fomma fi daranno cinquanta ducati al Reggimento del Difertore, e cinquanta al Denunciante. Ed in cafo che il reo non abbia come pagare, refterà egli fei mefi in prigione.

Che comperaffero, o nafcondeffero abiti di munizione de' Baffi-Ufiziali, e Soldati, o ne comperaffero altri effetti.

ART. VIII. A confimil pena farà condannato ogni Pagano, che fia accufato, e convinto di avere o cooperati, o nafcofti gli abiti uniformi di munizione de' Baffi-Ufiziali, o Soldati, i quali ftiano al Noftro attual Servizio, e non abbiano ottenuta la loro licenza affoluta. Vietiamo inoltre, fotto le fteffe pene,

ne, a qualsivoglia Pagano di comperare abiti, ed effetti di qualunque sorta, che un Basso-Ufiziale, o Soldato voglia vendere, purchè non sia in presenza di un Ufiziale della sua Compagnia, o del suo Squadrone: e nel caso che il colpevole non abbia come pagar l' ammenda, vogliamo che il medesimo sia ristretto per sei mesi in carcere.

Che da parte de' Corruttori portassero ambasciate, o lettere ai Bassi-Ufiziali, o Soldati per indurgli a disertare; o che portassero ad essi le loro lettere, e non ai Comandanti.

ART. IX. Ogni Pagano, che si lasci sedurre da qualche Corruttore a portare ambasciata a Bassi-Ufiziali, o Soldati, per indurgli a disertare, fissando loro abboccamenti, o consegnando ai medesimi viglietti, o lettere; sarà condannato all' ammenda di duegento cinquanta ducati: de' quali, cinquanta andranno a beneficio del Reggimento del Disertore, cinquanta al Denunciante, ed il rimanente si applicherà agli Spedali della Provincia: e non avendo il Delinquente come soddisfar la pena suddetta, sarà egli condannato a quattro anni di presidio, o rilegazione. Vogliamo inoltre che sia proibito ad ogni Paesano (sia Uomo, o Donna) il quale ricevesse per la Posta, o per altra via lettere di Bassi-Ufiziali, o Soldati, presenti ne' loro Corpi, di consegnarle direttamente a quelli, a cui dette lettere saranno indirizzate: ma ordiniamo che le porti all' Ufiziale Comandante del Reggimento, o della Truppa, dove servono i suddetti Bassi-Ufiziali, e Soldati; sotto pena di venticinque ducati di ammenda; e non essendo in grado di pagare, sotto pena di tre mesi di carcere.

ART. X.

Contro le Università, a portata di distinguere i Colpi di Cannone delle Piazze, e de' Castelli, ed altro segno, che trascurassero di spedir gente per l'arresto de' Disertori.

ART. X. Vogliamo inoltre che tutte le Università delle Città, de' Borghi, Villaggi, e Casali, situati nelle vicinanze delle Piazze, e de' Castelli, o de' Quartieri di Truppe, a portata di poter distinguere i Colpi di Cannone, o altri segni fissati da' Comandanti delle Provincie, siano obbligate a somministrare un numero di Abitanti corrispondente alle loro Popolazioni, secondo lo stabilimento fattone da' Comandanti suddetti; i quali Abitanti dovranno andare ad impostarsi ne' luoghi, o passaggi assegnati ad essi a farvi le Ronde per arrestare i Disertori, che vi pervenissero: e in caso di contravvenzione, o che si provasse di esser passati Disertori per detti luoghi, o passaggi, ch'essi Abitanti doveano guardare; le Università saranno tenute all' ammenda di cento ducati per ogni Disertore, venticinque de' quali andranno a beneficio della Cassa di Reclute del Reggimento del Disertore, venticinque al Denunciante, e il resto sarà impiegato a mantenere i pesi delle Università vicine. I suddetti luoghi, e passaggi per farvi le Ronde saranno con prevenzione fissati dal Comandante della Piazza d' armi, o del Quartier Militare più vicino; il qual Comandante, dopo di averne ottenuta la Nostra approvazione per via del Ministro della Guerra, ne spedirà l' ordine al rispettivo Governatore locale, che sarà risponsabile dell' esecuzione del presente Articolo.

Contro i Borghi, Villaggi, e Casali, che fra tre mesi non ri-

ART. XI. Sarà parimente soggettato all' ammenda di cento ducati in pro del Denunciante ogni Borgo,

go, Villaggio, o Casale, nel quale possa provarsi che un Seduttore, o una Seduttrice siano dimorati tre mesi, praticando tal mestiere, senza essere stati rivelati.

Contro gli Ufiziali Municipali, che in Marcia alloggiassero Bassi-Ufiziali, e Soldati in luoghi distanti dall' alloggio del Reggimento; o in altra guisa contravvenissero allo stabilimento per l'alloggio degli Ufiziali.

ART. XII. Resta benanche proibito, sotto pena di cinquanta ducati in beneficio del più vicino Spedale, ad ogni Governante, Sindaco, ed Eletto, e ad ogni altro Ufiziale Municipale, di alloggiare Bassi-Ufiziali, o Soldati (che sono in Marcia co' proprj Reggimenti) ne' loro Poderi, o nelle loro Case, dipendenti da' luoghi principali dell' alloggio del Reggimento, e che sieno distanti da' medesimi più di un miglio, e mezzo; purchè tali Case, e Poderi non fossero capaci di contenere un' intera Compagnia co' suoi Ufiziali. Che se il luogo principale non fosse sufficiente ad alloggiarvi tutta la Truppa, e il Comandante del Corpo preferisse di farla alloggiare dentro de' Magazzini di grano, o di altro, piuttosto che di lasciarla dispersa, saranno essi Ufiziali Municipali obbligati di somministrare tali Magazzini, quando non siano pieni, o quando possano esser votati senz' alcun danno, o inconveniente; e faranno dare un fascio di paglia ad ogni Soldato per coricarvisi: nel qual caso il Comandante del Reggimento, e il Reggimento stesso saranno risponsabili degl' accidenti, o danni, che potranno accadere per cagione di detto alloggio, a vista del Processo verbale, che in presenza loro, e de' Governanti delle Università ne formeranno le rispettive Corti locali =

ma

ma in caso di opposizione, o rifiuto di Governanti suddetti, di conformarsi alle accennate disposizioni, il Comandante del Reggimento ne farà formare un Processo verbale, di cui ne rimetterà copia al Preside, al Comandante della Provincia, ed al Ministro della Guerra. Ordiniamo inoltre ai suddetti Governanti di alloggiare sempre gli Ufiziali delle Compagnie (o siano in Marcia, o in Guernigione) a portata delle loro Truppe, e gli Ufiziali Superiori, e dello Stato Maggiore più da presso che sia possibile al loro Reggimento: proibendo espressamente ad ognuno de' detti Governanti di aver de' riguardi, e di concedere l' esenzioni contrarie agli Stabilimenti. Laonde prescriviamo ai Comandanti de' Corpi di prendere una nota esatta degli alloggiamenti, che da' detti Governanti siano stati esentati per particolar favore contro il disposto delle Ordinanze, e di darne immediatamente parte al Comandante della Provincia, ed al Ministro della Guerra.

Ricompensa pe' Soldati, Miliziotti, Birri, e Pagani, che arrestano Disertori

ART. XIII. Qualunque Soldato di Truppa regolata, Miliziotto, Birro, o Pagano, che arrestasse Bassi-Ufiziali, e Soldati disertori, riceverà in ricompensa otto ducati per ciascun Disertore arrestato; la qual gratificazione si pagherà subito da' rispettivi Corpi sul fondo di Reclutazione, senza farsi sugli averi de' Disertori alcuno sconto per tal motivo, e verrà poi rimborsata di Real conto dal Fondo del Ramo Militare: ben inteso che tali gratificazioni si divideranno anche agli altri Catturanti, se vi siano stati

ti, ed a coloro, che denunciando i Disertori gli avessero fatti arrestare, e che la stessa regola si osserverà quando gl'i arresti siano stati eseguiti da intere Partite di Soldati, Miliziotti, Birri, o Pagani.

ART. XIV. I Disertori arrestati da' Miliziotti, Birri, o Pagani, saranno condotti alla più vicina Piazza d' Arme, o Udienza Provinciale, e consegnati in quelle forze: ed i rispettivi Corpi saranno subito dare ai Catturanti la stabilita ricompensa, nel modo detto nel precedente Articolo, indipendentemente dalle spese del trasporto de' detti Disertori, le quali dovranno pagarsi di Real conto dal Fondo del Ramo Militare, anche se il arresto, e il trasporto si fossero fatti da Partite di Truppa regolata.

Dove si debbono condurre i Disertori arrestati da Miliziotti, Birri, e Pagani.

ART. XV. Per la punizione de' delitti contenuti in questo Capitolo VI. si eseguirà quelche sta disposto negli Articoli XII., XIII., e XIV. del Capitolo V.

Modo come punirsi i delitti contenuti in questo Cap. VI.

CONCHIUSIONE.

E' Nostra Real Volontà che quanto si è prescritto ne' sei Capitoli di questa ordinanza si osservi inviolabilmente, e senza interpretazione da ognuno, a cui appartenga; e che tutt' i Capitani, Generali, Comandanti Generali, il Vicerè della Sicilia, i Comandanti particolari, gl' Ispettori Generali, e particolari, gli Ufiziali Superiori de' Nostri

stri Eserciti di Terra, e di Mare, i Magistrati Militari, e Politici, gl' Intendenti dell' Esercito di Terra, e di Mare, Commissarj Ordinatori, e di Guerra, ed ogni altro, ch' eserciti legittima autorità ne' Nostri Dominj, eseguano, e facciano eseguire puntualmente la suddetta Ordinanza: la quale sarà firmata di Nostra Real Mano, munita del Sigillo delle Reali Arme, sottoscritta dal Nostro Consigliere di Stato, e Segretario di Stato del Ripartimento di Affari Esteri, Poste, Guerra, Marina, e Commercio Marittimo, e pubblicata nelle solite forme. Dato in Napoli ai tredici di Agosto del mille settecento novantuno.

FERDINANDO

Luogo del ✠ Sigillo.

GIOVANNI ACTON.

CAP.I. *Delle pene pronunciate contro i Disertori.* pag.3
Idea preliminare del delitto della diserzione, e della sua pena. ivi
CAP.II. *Del Ritorno volontario de' Disertori.* ivi
Quando un Soldato debba riputarsi Disertore, e quando Emansore, allontanandosi dalla Compagnia. ivi
Ed allontanandosi dalla Guardia, o da un Distaccamento. 4
E quando siasi portato fuori de' limiti stabiliti. 5
E quando ritorni prima del tempo stabilito per la consumata diserzione. ivi
Idea generale de' Disertori, che ritornano spontaneamente. ivi
Limite pel Ritorno volontario in tempo di pace, e in tempo di guerra. ivi
Il Disertore, che in tempo di pace ritorna fra dieci giorni. 6
Che in tempo di guerra ritorna fra dieci giorni. ivi
Che vi ritorna, dopo essere stato al Nemico. ivi
Il Soldato, che diserta un giorno prima della Battaglia, o da un luogo di guerra. ivi
Che disertando in tempo di pace ritorna fra tre mesi, ma dopo diece giorni della diserzione. ivi
Che avendo scalato le Muraglie ritorni fra tre mesi in tempo di pace, e fra diece giorni in tempo di guerra. ivi
Che disertando abbia portato arme di fuoco, e ritorni fra tre mesi in tempo di pace, e fra diece giorni in tempo di guerra. ivi
Che abbia portato le sue arme da fuoco, e scalato le Muraglie. 7
Che in tempo di pace diserti stando in Servizio, e ritorni fra diece giorni, o fra tre mesi. ivi
Che in tempo di guerra diserti stando di Servizio, e ritorni fra diece giorni. ivi
Che diserti stando in Sentinella, o Vedetta, e ritorni fra tre mesi in tempo di pace, e fra diece giorni in tempo di guerra. ivi
Il Capo del Complotto, che ritorni fra tre mesi in tempo di pace, e fra diece giorni in tempo di guerra. ivi
Il Disertore, che abbia portato seco il suo, o l' altrui Cavallo, e ritorni fra diece giorni in tempo di pace, e fra tre mesi in tempo di guerra. 8
Il Disertore recidivo, che ritorni ne' termini stabiliti. ivi
Il Soldato disertore, che gode del ritorno volontario, conserverà nella Compagnia la stessa anzianità; e sarà suscettibile di avanzamento; ma s' è Basso-Uffiziale, incomincerà a servir da Soldato. ivi
Metodo come i Disertori possono profittare della grazia del Ritorno volontario. ivi
I Certificati de' Commissarj di Guerra, e de' Magistrati locali, a cui si presentino i Disertori, non sono valevoli a prolongare la grazia del Ritorno oltre ai termini stabiliti. 9
Il Disertore ritornato al Corpo a chi si presenterà. ivi
E se il Reggimento sta in Campagna. 10
I varj casi, in cui il Soldato si considera disertato in tempo di pace

pace, o di guerra: ed applicazione delle pene relative. ivi
Disertori di un Corpo, che s' ingaggino in un altro. 11
CAP. III. De' Disertori arrestati 12
Annunzio delle pene pe' Disertori arrestati. ivi
Pene contro Soldati, che disertino in tempo di pace, non essendo di Servizio. ivi
Che non essendo di Servizio disertino in tempo di Guerra. ivi
Che disertino dall'Esercito la vigilia o il giorno di una battaglia, o disertino da un Distaccamento inviato contro il Nemico, da una Piazza assediata, o da una Trincea. ivi
Che colle dette circostanze disertino al Nemico. 13
Che, non essendo di Servizio, disertino dopo scalate le Mura, o altro Riparo: e se disertino al Nemico. ivi
Che in tempo di pace disertino stando di Servizio, o in Sentinella, o Vedetta. ivi
Che in tempo di Guerra disertino colle dette circostanze. ivi
Che vengano trovati fra' Nemici. ivi
Che siano Capi del Comploto di diserzione. 14
Che siano partecipi del Comploto non perfezionato. ivi
Che non iscoprano i Comploti, avendone scienza. ivi
Ricompenza pe' Soldati, che scoprono un Comploto, o un Disertor. ivi
Pene contro il Soldato reo di furto, e di diserzione. 15
Che nel disertare abbia condotto seco il suo Cavallo, o le sue Armi, o Cavalli, o armi altrui. ivi
Che nell'essere arrestato come disertore da' Militari si difenda colle armi; o che disertando assaltasse, e disarmasse Sentinelle, e Posti di Guardia. 16
Che si difendesse colle armi nell'essere arrestato come reo di diserzione, o di altro delitto da Birri, e Pagani. ivi
Che facesse conato di diserzione, o fosse incontrato con abiti mentiti per commetterla. ivi
Che fosse recidivo nella diserzione. 17
Che disertando dal suo Corpo siasi ingaggiato in altro Corpo. ivi
Che abbia di più il reato di furto. ivi
Soldati rei, degradati prima di subir pena afflittiva per mano degli Esecutori di giustizia. ivi
Pene quando vi sono circostanz. complicate riguardo alla diserzion. ivi
Gli Ufiziali, e Bassi-Ufiziali disertori come castigati. 18
Bassi-Ufiziali, e Soldati arrestati, obbligati all'aumento di servizio, saranno posti alla coda della Compagnia. ivi
I Disertori, che dovessero continuare a servire, saranno equipaggiati su' fondi rispettivi. 19
Soldati, che avessero indotto altri alla diserzione, o cooperato alla medesima, come puniti. ivi
CAP. IV. De' Soldati assenti con licenza, o usciti dallo Spedale, e delle Reclute. ivi
Soldati con licenza, che ritornano nel termine di tre mesi dopo spirata questa, godranno del Ritorno volontario. ivi
Dopo i tre mesi saranno esclusi da tal grazia. 20
Se sono arrestati fra i tre mesi. ivi
Soldati usciti dallo Spedale, che non giungono al Reggimento nel termine fissato nel viglietto di uscita. ivi
Se sono arrestati fuori della strada prescritta nel viglietto di uscita ivi

Recluta fuggita, se ritorna fra due mesi, o dopo. 21
Se sia arrestata fra i due mesi, o dopo e se vi si aggiunga la circostanza di aver servito altra volta. ivi
Se siasi allontanata dal cammino, che conduce direttamente al Reggimento, e vi giunga fra due mesi, o se sia arrestata prima, o dopo i due mesi: e se vi si aggiunga la circostanza di aver servito altra volta. ivi
Se non abbia proseguito il cammino e si presenti al Corpo fra due mesi; se sia arrestata fra due mesi, o dopo o vi si aggiunga la circostanza di aver servito altra volta. 22
Pratica per inviar le Reclute al Reggimento. ivi
Pratica per le Reclute fuggite, che vogliono profittare del Ritorno volontario. 23
Annunzio di altre prescrizioni per le Reclute, che godono del Ritorno volontario. 24
Recluta ingaggiata per due Corpi, se dichiara il secondo ingaggiamento nel primo Corpo. ivi
Se non lo dichiara, ed è scoperta. ivi
Se lo dichiara nel secondo Corpo. 25
E se non lo dichiara, ed è scoperta. ivi
Recluta ingaggiata in due Reggimenti, che non ritorna ad alcuno de' due. ivi
Che prende più di due ingaggiamenti. 26
Recluta, che nell'ingaggiarsi abbia dato falsi segni di sua persona. ivi
Bassi-Uffiziali, e Soldati, riformati per infermità, o cassati vergognosamente, se non lo dichiarono nel prendere nuovo ingaggiamento. ivi
Uffiziali, che avranno fatto contrarre un secondo impegno al Soldato, avendo scienza del primo. 27
Gentiluomini, che nell'ingaggiarsi avranno taciuta la loro condizione. ivi
CAP. V. *Del Giudizio de' Disertor.* ivi
Annunzio pel giudizio contumaciale contro de' Disertori. ivi
Lo stesso contro i Soldati, che non ritornano nel tempo stabilito dopo spirata la licenza, o dopo usciti dallo Spedale. 28
Lo stesso, contro i Soldati esclusi dal Ritorno volontario per le circostanze aggravanti della diserzione. ivi
Sentenze in contumacia a chi rimesse. ivi
Ricerche da farsi dagli Uffiziali, Bassi Uffiziali, e Magistrati per rinvenire, ed arrestare i Disertori. ivi
Punizione per gli Uffiziali locali, Magistrati, Birri, e Paesani ignobili, che trascurano l' arresto de' Disertori; e pe' Birri, e Paesani ignobili, che, incaricati di condurre Disertori, li lasciano fuggire. 29
Sorteggio pe' i Disertori di uno stesso Reggimento, condannati a pena capitale. ivi
Capo-Complotto escluso dal Sorteggio. ivi
Pena per quelli, che, dopo il Sorteggio, siano esclusi dalla pena Capitale. 30
Prescrizione pe' Sacri asili, dove rifuggono i rei. ivi
Modo come riabilitare al servizio i puniti colla pena della bachetta, data per delitti non infamanti. 32
Procedimento de' Consigli di Guerra sul delitto della diserzione, ed in quali casi. 33
Esecuzione delle sentenze de' Consigli di Guerra. ivi
Disertori attualmente sotto il Giudice, o tuttavia assenti, come trattati. 34
CAP. VI. *Editto per obbligare i Reali Sudditi ad arrestare tutti i Disertori.* 35
Divieto, e pene per chi protegge,

nasconde, ricetta, assiste, o impiega Disertori. *ivi*
Pene contro i Paesani, che trascurano l'arresto de' Disertori. *ivi*
Che colle arme liberano i Disertori dalle mani de' Catturanti. 36
Che facessero i Seduttori, o Reclutanti stranieri. *ivi*
Che tentassero di sedurre Bassi-Uffiziali, e Soldati a disertare, e ad ingaggiarsi in altro Reggimento, o a prendere altro stato. 37
Che vendessero, prestassero, o donassero vestimenti, ed utensilj, per fuggire, ai Soldati, e Bassi-Uffiziali. *ivi*
Che insegnassero il cammino ai Disertori, o il mezzo da mettersi in salvo. 38
Che comperassero, o nascondessero abiti di munizione de' Bassi-Ufiziali, e Soldati o ne comperassero altri effetti. *ivi*
Che da parte de' Corrutori portassero ambasciate, o lettere ai Bassi-Ufiziali, o Soldati per indurgli a disertare, o che portassero ad essi le loro lettere, e non ai Comandanti. 39
Contro le Università, a portata di distinguere i colpi di Cannone della Piazza, e de' Castelli, ed altro segno, che trascurassero di spedir gente per l'arresto de' Disertori. 40
Contro i Borghi, Villaggi, e Casali, che fra tre mesi non rivelassero i Seduttori ivi alloggiati. *ivi*
Contro gli Ufiziali Municipali, che in Marcia alloggiassero Bassi-Ufiziali, e Soldati in luoghi distanti dall'alloggio del Reggimento, o in altra guisa contravvenissero allo stabilimento per l' alloggio degli Ufiziali. 41
Ricompensa pe' Soldati, Miliziotti, Birri, e Pagani, che arrestano Disertori. 42
Dove si debbono condurre i Disertori arrestati da Miliziotti, Birri, e Pagani. 43
Modo come punirsi i delitti contenuti in questo Cap. VI. *ivi*
Conchiusione. *ivi*

SBN
VA1 1519334

Appendice alla Reale Ordinanza per servizio del Corpo Reale

Varie disposizione dell'Ispe-
zione di Art.a da servir
di norma gente

Per competenze de' Capitan-Comandanti, e Capitan-Tenenti

@ 29 Giugno 1793 = L'Ispezione di Art.a al Direttore di Sicilia D.n Carlo Novi =

Rilevando da' varj Rapporti pervenutimi tanto dal 2º Batt.ne Reggim.to Regina del Corpo Reale, quanto dalle rispettive Piazze di Sicilia le difficoltà insorte tra i Capitani Comandanti delle Compagnie del Corpo Reale distaccate nelle medesime, e i Capitani Tenenti di Residenza in esse, mi sono persuaso che questi varj Uff= fiziali non hanno pienamente inteso ciò che l'Ordinanza del Corpo hà stabilito circa le rispettive loro funzioni. Alcuni ricordandosi dell'antico Stato Maggiore dell'Arti= glieria, e dell'antico Reggimento della medesima, sem= brano confondere con questi disciolti stabilimenti quelli nuovi del Corpo Reale, che hanno però avuto per iscopo di

Digitized by Google

rimediare ai sconcerti, che derivano da questa antica composizione. Stimo perciò dover delucidare a V. S. Ill.ma quanto occorre sulle insorte differenze, affinchè dirigendo Ella una Copia circolare della presente ai Sotto Direttori, e Capitani di residenza della di lei Direzione, siano tutti gl'Individui sottoposti al suo Comando a giorno de' loro doveri, e de' limiti delle loro facoltà, e possa così V. S. Ill.ma mantenerli tutti nell'esatto adempimento di quanto spetta al di loro Impiego, senza permettere che alcuno pretenzioni non confacenti al Servizio, e nocivi all'Armonia, colla quale si deve fare da membri dello stesso Corpo.

Il Capitano Comandante presente colla sua Truppa in una Piazza, dove vi è un Capitano di residenza spettano a tenore dell'ordinanza gli onori del Comando dell'Artiglieria. Questi onori sono il ricevere il Santo dalla Piazza, farsi presentare l'Inventario dell'Artiglieria della Piazza, nel suo arrivo in essa dal Capitano di residenza, esser dal medesimo informato a voce degli ordini che puol ricevere toccante l'Artiglieria della sola propria Piazza sia che venghino dalla Direzione d'Artiglieria, sia dallo Stato Maggiore della Piazza senza che sù di essi possa interloquire.

by Google

Allo stesso Capitan Comandante spetta istruire non solamente la propria sua Truppa, ma gli Artiglieri littorali del luogo, se ve ne siano, o i Soldati di Fanteria, o Paesani nel caso che i Governadori dassero ordine per tali Istruzioni, in aiuto del servizio d'Artiglieria.

Al medesimo debbono esser richiesti i Distaccamenti d'Artiglieria del Capitano di residenza, ogni qual volta occorrano al servizio, e ciò con viglietto nella seguente forma.

„ Occorrendo al servizio dell'Artiglieria di questa Piaz:
„ za Artiglieri (il num.°) si compiacerà V. S. Ill.ma ordina:
„ re che si trovino pronti (il giorno, e l'ora) (il luogo) (data,
„ giorno, mese, ed anno —„

Luogo della Firma

Allo stesso finalmente nel caso che la Piazza venis: se assediata dal nemico, spetta come di maggior anti: chità, e Graduazione l'assoluto, ed intiero Comando dell' Artiglieria con dover limitarsi l'Officiale di Residenza alle Funzioni di un Direttore sotto gli ordini del Coman: dante d'Artiglieria.

Al Capitano di residenza poi spetta esclusivamente la cura, e vigilanza a tutta la manutenzione di Generi dell' Artiglieria della Piazza; la direzione, e condotta di lavori, o Faene d'Artiglieria da farsi nella medesima, la corrispon=

denza col Direttore, e colla Piazza, il Comando sopra gl' Individui del corpo Politico, la disciplina degli Artiglieri littorali, il dar gl' ordini, e discarichi al Guardamagazzini, la firma delle Guide, stati d'Introito, ed Esito, ed Inventarj, ed ogn' altro spettante al materiale dell' Artiglieria; ed all' ammne della medesima.

Al medesimo il Capitan comandante del Corpo Reale deve giornalmente mandare la forza della sua Truppa; e allo stesso deve darsi una giornaliera ordinanza, concessa non già alla sua Persona meno antica, ed minor grado del Capitan comandante, ma all' impiego che stà esprendo, e perchè la richiede la necessità del Servizio.

Nel caso di assenza, o malattia del Capitano di residenza che lo inabiliti a fare il suo servizio, il Capitan Comandante presente nella Piazza deve subentrare in vigore della sua antichità, e Comando nelle funzioni del medesimo, avvisandone il Direttore, e la Piazza.

Nello stesso caso di assenza, o malattia del Capitano Comandante passeranno al Capitano di residenza i soli onori del Comando, dovendo rimanere al Tente della Compagnia la disciplina, e Istruzione della propria Truppa.

Digitized by Google

Occorrendo ai Direttori, e sotto Direttori in una Piazza, dove sarebbero più Compagnie del Corpo Reale, dove i loro Capitan Tenenti, l'aiuto momentaneo di Ufficiali del Corpo Reale per servizio della Direzione, saranno tenuti di richiederlo al comandante di detta Truppa, il quale non glieli potrà negare, sempre che tale incombenza possa combinarsi coi loro obblighi verso la Truppa; in caso contrario non glie le somministrerà, ma darà parte subito dei suoi motivi all'Ispettore del Corpo Reale.

Dietro queste estese Dilucidazioni spero mediante la cura di V. S. Illma non sentire più differenze tra gl' Ufficiali della Direzione, e quelli di Reggimento, e che ognuno di essi essendo egualmente Officiali del Corpo Reale si farà un pregio, e si capaciterà essere suo dovere, lasciando a parte le solite etichette di procurare dal canto suo la più perfetta armonia, ed il miglior accerto del Real Servizio.

Se ad onta di quanto si troverà con questa mia significato da V. S. Illma a comandanti officiali la loro reciproca Condotta, oltre dell' Castigo, che Ella li saprà dare le incarico parteciparmi quanto in tal caso stimerà opportuno, stimando io ogni principio di disunione, e differenza tra li membri d'un istesso Corpo, così importante

e riprensibile, che succedendo simili casi, ciò che non voglio credere, sarò pronto a farli presenti a S. M. implorando dalla sua Giustizia le rigorose Providenze che potran meritare.

Ispezione di Artiglieria
@ dì 2. Aprile 1796. al Direttore di Sicilia
Colonello D.n Carlo Nasi

Per

Competenze insorte tra il Capitano Tenente
Moreno di residenza in Messina, ed il Maggiore
Perez Comandante della Truppa.

Le continue competenze, che in controvenzione di ciò, che chiaramente prescrivesi da S. M. nella ordinanza per il Corpo Reale nascono tra i Capitani Tenenti di Residenza, ed i Capitani Comandanti dei Distaccamenti delle diverse Piazze della Sicilia, indussero questa Ispezione a dirigere a V. S. Ill.ma in data del dì 22. Giugno 1793. le più dettagliate dilucidazioni sulle rispettive funzioni di queste due classi nel servizio di Piazza, incaricandole di passarne copia circolare ai sotto Direttori, e Capitan Tenenti della sua Direzione

affinché tutti gl' individui sottoposti al suo comando in-
formati de' rispettivi doveri del loro impiego concorressero
ro all' adempimento di essi coll' armonia essenzialmente
necessaria ad ogni Società, e particolarmente alla Mili-
tare. Sperò l'Ispezione in tal modo ettipar per l'avveni-
re l'inconveniente sino allora avvenuti; e per sempreppiù
più facilitare il bramato effetto manifestò nell' accen-
nata lettera, che se non ostante i rischiaramenti dati
accadessero ancora delle irregolarità, oltre il castigo,
che da V. S. Illmā sarebbesi proporzionato ai contrav-
ventori, ne avrebbe sul dilei rapporto rappresentato a
S. M. sollecitando dalla sua giustizia le più rigorose
Esemplari providenze.

In vista di tutto ciò non avrei mai preveduto,
che il Capitano Tenente Dn Placido moreno di resi-
denza nella Piazza di messina avesse potuto cadere
nei più riprensibili eccessi in persona del maggior
D. Ignazio Perez de Vera Officiale superiore del Cor-
po, e Comandante dell' intiero Battaglione di De-
stino in Sicilia V. S. Illmā rileverà appieno le
mancanze di questo Capn Tenente dall' inserta-

neato che le comunico per sua intelligenza, la subordi-
nazione delle varie Classi e la solita base della disciplina
Militare; se la prima è debilitata, la seconda deve ruinare;
ed è un pernicioso errore il credere, che la diversità
e la indipendenza delle incombenze possano esentare un in-
dividuo di qualunque grado dal rispetto dovuto ad un grado
Maggiore. Queste riflessioni unite alla clamorosa, che ho det-
to continua impropria condotta del Capitan Tenente
Moreno avrebbero dovuto indurmi a procurare con un
severo castigo la sua correzione, ed evitare in tal modo
che altri potesse commettere così gravi mancanze, ma ho
preferito di allontanare lo scandalo col non renderle
pubbliche, lusingandomi che non sia molto facile il ca-
dere in simili imprudenze, ed avendo in considerazione
che non vi è che questo solo Ufficiale nella Piazza per lo
servizio della Direzione.

Incarico intanto V. S. Illma di far noto al medesi-
mo nel modo il più forte, il mio risentimento, ed ordinargli
che dia esatto adempimento all'Articolo 11.° del Capito-
lo V. dell'ordinanza del Corpo Reale, ed alle disposizioni di
quest'Ispezione del 29. Giugno 1793. Ese mai V.
S. Illma potrà credere, che questo non sia grosso

Digitized by Google

Lo se l'ordinanza sudetta, e la precitata lettera Circolare potrà ordinargli, ben se ne provegga, e che mostri al Maggiore Perez il modo pubblico, e che gli sarà da V. S. Illmo dettagliato, quel rispetto che devesi ad un Uffiziale Superiore da un subalterno, e finalmente di fargli sentire, che se arriverà a mia notizia altra qualunque mancanza disporrò immediatamente che Egli passi in uno dei Castelli della Piazza, e rappresenterò a S. M. l'occorrente.

@ 2 Aprile 1796. = Al Maggiore Perez, dall'Ispezione d'Artiglieria sul medesimo oggetto, e sull'incombenza del Teatro di Messina.

Ho rilevato con indignazione da tre di lei rappresentanze, dalle Copie della corrispondenza avuta col Capitan Tenente Moreno, e da tre Originali Biglietti pei del medesimo per la richiesta del Travaglio giornaliero l'impropria riprensibile condotta di quest' Uffiziale. La medesima non mi hà recato sorpresa, giacchè sono appieno informato delle di lui qualità. Nel riflesso di evitare lo scandalo che una clamorosa pubblicità produrrebbe, ed in considerazione, che in codesta Piazza Egli è il solo Uffiziale che deve disimpegnare il servizio della Direzione, mi sono attenuto dal proporzionargli il castigo da lui meritato, ma

alla notizia da altra di lui qualunque mancanza, dispor-
rò ch' Egli passi in un Castello e ne informerò a S. M. dell'
occorrente. Io considero la subordinazione delle diverse
Classi di tanta importanza, che ogni tenue trasgressione sù
tale oggetto tenda a distruggere la disciplina militare,
essenzialissimo inconveniente a cui Io non concorrerò a ta-
mente. Intanto hò prescritto al Direttore di Sicilia, dai di
cui ordini il Moreno dipende, che faccia noto nei termini
più forti a quest' Ufficiale il mio risentimento, che gli pre-
scriva di seguire esattamente ciò che viene ordinato nell'
Articolo 11.° del Capitolo V. dell' ordinanza del Corpo Reale,
e nella lettera Circolare del 29. Giugno 1793., disponendo
nel caso che possa temere, che il Moreno non abbia presso
di sè l'ordinanza, e lettera circolare suddetta, che se ne
proveda non solo per istruirsene, ma bensì anche perchè
possa ricordarsi qual sia la pena destinata dall' Ispezio-
ne a coloro, che commettessero qualunque irregolarità sull'
assunto; e finalmente, ch' esso Direttore imponga detta-
gliatamente al Moreno che renda ad V. S. Ill.ma quei
pubblici atti di rispetto, che debbonsi ad un Ufficiale Superio-
re da un subalterno.

Riguardo l'incombenza di Sestri, il Moreno

nello scorso Febrajo mi richiese di esserne discaricato a motivo di altre incombenze. Io non stimai accordarglielo. Le sue premure nel disimpegnarlo non devono essere una ragione per esentarnelo giacchè sarebbe pernicioso, che un Uffiziale incaricato di una Commissione qualunque trovasse un mezzo di liberarsene nell'eseguirla malamente. Quindi al Moreno resterà l'incarico suddetto sotto gl'ordini di V. S. Illma al quale resta affidata la Direzione di una tale incombenza per l'assenza del sotto Direttore, e sino al ritorno di esso, nel modo istesso, che in Napoli per la mancanza del Direttore dell'Arsenale, e di quello di Napoli si è da me disposto, che la Direzione de' Teatri sia addossata al Colonello del Reggimento R.e unito all'interino Direttore dell'arsenale. Quindi sarà cura di V. S. Illma di obligare il Moreno a non appartarsi per quanto le circostanze lo permetteranno da ciò che stà stabilito nel convenio de' Sig.ri Uffiziali, ed impedire ch' Egli cada in quelle scandalose indecenze che potrebbero attaccare il decoro del Corpo.

Spero intanto che mercè tali disposizioni si potrà ottenere il buon ordine tanto necessario, e che almeno non arriveranno altre dispiacevoli notizie, che mi mettessero nell'obligo di ricorrere alla severità che desidero evitare, fondandosi particolarmente la mia speranza sulla di lei nota prudenza.

Sulle incombenze de' Maggiori di Brigata, e di Semestre

@ 7: Maggio 1796. = L' Ispezione d' Artiglieria al Maggiore Perez

Con non ordinaria sorpresa, e rincrescimento hò letto quanto V. S. Illma nel respingermi i tre fogli del Capitan Comandante D. Giovanni Roxas mi hà rappresentato sulla riprensibile condotta del medesimo, ed il nimioso abbandono de' suoi più essenziali doveri. Ella non doveva per verun riflesso fare inoltrare un disordine così pernicioso al Real Servizio sino al punto in cui me lo hà descritto, nè per rendermene informato, doveva aspettare il momento in cui questo Uffiziale hà prodotto le sue lagnanze di vedersi spogliato delle prerogative di un Impiego di cui stà interinamente esercitando le funzioni, e che V. S. Illma deve particolarmente conoscere per esser il suo proprio. Questo riflesso mi ritiene per ora di dare quelle severe disposizioni, e di ricorrere a quei provvedimenti che l'importanza dell' affare richiederebbe, e m' induce a restringermi a dar per ora i risoluti avvertimenti opportuni sulle competenze intorte riserbandomi la strada del re=

cessarie vigore nel caso che l'effetto di questa mia indole giorga non sia il più esteso, e sollecito.

Il Comando di una Brigata allorchè il Maggiore comandante di essa manca, o sia egli sia assente, o che comandi l'intiero Battaglione, o Reggimento, risiede nel Capitan Comandante più antico della medesima; quindi il Capitan Comandante Rossi della terza Brigata non deve prendere alcuna ingerenza nella quarta Brigata, e 18.ª Compagnia; bensì per essere V. S. Illmā incaricata del Comando del Battaglione, Egli deve comandare la terza Brigata per essere il Capitan Comandante più antico di essa. Le Obbligazioni del Maggiore di Brigata sono precisamente dettagliate nell'ordinanza del Corpo Reale, e specialmente nell'articolo 22. Capitolo I.°

Per esser la quarta Brigata divisa in diversi distaccamenti, non si può per l'assenza del Maggiore comandante della medesima addossarne il Comando al Capitano più antico, giacchè questo produrrebbe un ritardo non ordinario al servizio; quindi seguiterà ad averne V. S. Illmā direttamente il carteggio, come altresì colla 18.ª Compagnia nel modo, che si è sinora praticato.

Il Comando della 11.ª Compagnia sin tanto che il Capitan comandante di essa abbia quello della Brigata

Digitized by Google

essere incaricato delle funzioni del Semestre, ricade sul Semestre.

Toccante le note da apporsi ai stati di talento, e lezioni delle compagnie, basta aver presente il modello dato da quest'Ispezione, e seguir la pratica sinora tenuta.

Il Maggiore di Semestre è il Capitano, che ne faccia le veci resta incaricato, del servizio, carteggio, disciplina, meccaniche, ed istruzione, sotto gl'ordini del Comandante. Egli deve ogni mattina presentarsi al Governatore della Piazza, ed al Comandante del Corpo in loro casa per dar loro le novità, e riceverne gl'ordini, e quindi portarsi a pubblicarli nel Quartiere al circolo. Egli deve ogni mattina passare in mano dell'Ajutante maggiore la nomina del servizio, che avrà prima comunicata al Comandante. Egli deve assistere all'istruzione in dettaglio negl'Esercizj di Fanteria, d'Artiglieria, e manovra di forza, e invigilare che si eseguisca nelle ore stabilite dal Comandante, e col metodo prescritto. Egli deve comandare l'istruzione dell'intiero Battaglione ne' giorni, ed ore destinate dal Comandante sempre che questi medesimo non lo faccia. Egli deve assistere alla parata, e spedirla quando non vi sia il Comandante. Egli deve riconoscere i ranci, ed invigilare, che si mangino all'ora prescritta. Egli deve essere ogni sera

alla visita, e ricevere i rapporti delle compagnie. Egli deve prendere dall' Ajutante maggiore i conti toccanti il dettaglio ed economia, dandone parte giornalmente al Comandante. Egli deve riferire al Consiglio di Amministrazione tutto ciò che può occorrere toccante il conteggio, ed oggetti ordinarj di esso, bensì a tenore di ciò, che ha disposto questa Ispezione, ogni membro di esso può proporre al consiglio indipendentemente dal Maggiore di Semestre tutto ciò che crederà più utile al servizio negl'oggetti di pertinenza del Consiglio medesimo. Egli deve ricevere dal Comandante del Battaglione il conteggio delle Compagnie distaccate perchè possa passarlo all' Ajutante Maggiore per il Conteggio totale. I richiami particolari, Bigliettini di pagamento, introduzioni di Economie, ed altri introiti si devono fare a tenore della pratica stabilita coll'ordinativo del Maggiore di Semestre autorizzata dal V. B. del Comandante.

Il Registro delle Filiazioni deve risedere presso il Maggiore di Semestre, come altresì quello degl'ordini generali, e tutti gl'altri Registri stabiliti per l'intiero Battaglione, i quali perchè possano tenersi correnti, il Comandante, attesa la mancanza del Capo di Brigata, passerà al Maggiore di Semestre i rapporti mensuali delle Compagnie distaccate, acciò Egli possa far passare nei Registri l'occorrente, e quin-

di restituirli, restando sempre all'arbitrio del Comandante il richiamare presso di se i Registri suddetti, a qualunque disi per esaminarli, o chiedere conto al Maggiore dello stato irregolare in cui possa trovarli. Il Comandante finalmente deve comunicare al maggiore di Semestre gl'ordini superiori, che devono avere sua conoscenza, ordinandogli quali di essi debbansi trascrivere nel registro degl'ordini generali.

Incaricandosi intanto V. S. Illma di quanto si è da me di sopra dettagliato disponga che restando il Capitan Comandante Roxas incaricato del Comando della Brigata, e delle funzioni del Semestre adempia esattamente quanto si è da me prescritto senza che V. S. Illma per veruna ragione vi faccia altra restrizione; e quando nell'avvenire detto Capitano mancasse essenzialmente all'adempimento del suo dovere, combinando la prudenza necessaria ad un superiore coll'esattezza del Servizio dia le opportune disposizioni, e mi renda dettagliatamente informato de' fatti acciò io possa dare le ulteriori providenze che la natura de' medesimi richiederà.

Appuntamento di Giunta Generale degl' Uffiziali del Corpo Reale del 10. Marzo 1783. Per i Teatri

Essendosi stimato conveniente dall' Uffizialità del Corpo Reale il proseguimento dell' Affitto di due Palchi per ciascun Teatro nominati del Fondo de' Fiorentini, e nuovo a causa dell' effetto felice dell' unanimità de' voleri di essa, e dell' armonia di buoni Compagni, ovenetta a formare le regole espresse ne' seguenti articoli

1.° Si dovrà segnare l' affitto di essi due Palchi per ognuno di detti Tre Teatri dal Direttore del ripartimento di Napoli, e da quello dell' Arsenale, e convenirne le prezzi per tutti li spettacoli che in essi si esprimano, e di più alle prime serate li siano mettere dosina di sedie a tenore del convento della Società, e tutto previo il consentimento dell' Ispettore del Corpo.

2.° Sarà del loro incarico il dar la providenza per mezzo di un Capitan Tenente Addetto ai loro ordini in Napoli per l' assoldamento di tre Camerieri da assistere a detti nelle serate di spettacoli, e fissarne il soldo, siccome la provista delle cere occorrenti, e di qualche eventuale mobilio con

firmarsi da loro due.

3.° Li mandati dei pagamenti per dette tesi saranno formati dai due detti Direttori, e vistati dal mentovato Ispettore

4.° Tutta l'Uffizialità detta del Corpo reale si obbliga soddisfare per rata uguale, e mensualmente l'intiero importo del divisato affitto, e spese con autorità al consiglio di amministrazione dei Reggimenti, che in virtù di questo foglio possano eseguire le ritenzioni mensuali, che corrispondono per rata uguale, ed introdurlo nella cassa del Reggimento che esiste nella Capitale, avendo deliberato di contribuire tutti gl'Uffiziali per la ragione di minorarsi scambievolmente il dispendio, giacchè uguale sarà il godimento di essi spettacoli, essendo la metà dell'Uffizialità stabilità a tempo prefisso.

5.° Il consiglio di amministrazione del Reggimento esistente in Napoli potrà disporre delle somme introitate in cassa per i soli pagamenti, e presso li mandanti formati, e firmati, come si è esposto nell'articolo 3.° colla notizia di quali esso Consiglio formerà fede di credito per mezzo di Banco per la somma, e causale da esitarsi, siccome per la persona a cui si paga.

6.° Questo istituto resterà fermo per tutto il tempo, che

Digitized by Google

esisterà il Corpo Reale, e del quale senz'altro consentimento si terrà per arrollato ciascuno Officiale, che di nuovo entrasse in impiego.

7.º Ne goderanno dell'uso di essi anche i Cadetti alunni del Corpo, ma però esenti da ogni pagamento, o contribuzione.

8.º In caso di soppressione del Corpo Reale si farà vendita dei mobili, ed il ricavato si donerà ai Camerieri, che avranno attentamente servito.

9.º Finalmente nelle serate, che il Real Teatro di S. Carlo darà spettacoli sarà un sol Palco per ogni Teatro addetto all'uso dell'Officialità, e li tre rimanenti in giro saranno all'uso delle Sig.re degl'Uffiziali ammogliati; per lo chè si degneranno i Sig.ri Direttori di far formare dal detto Capitano Tenente una nota degl'Uffiziali ammogliati, volendo con ciò dare un attestato di stima alle Sig.re del nostro Corpo = Napoli 10. Marzo 1782 = Per Castagna = Ricci = Diez Ramos = Minichini = Novi = Ricci = Amino = Bilorgini = Pucci = Polizzi = Fonseca Chaves = Alvares = Ajola = Del Rè = Morvillo = Torre Grana = Petri = Fonseca Pimentel = Pinghetti = Cinque = Prugno = Anniglia = Ofarij = Compara = Pecoraro = Rojas =

Domc.o Pighetti = Navarro = Di Felice = Lopez Ant.o = Lascalas = Capece Minutolo = Conforto = Macri Ferd.o = Pedrinelli Gio:Batta: = Romeo = Poulet Fernandez = Bianchi = Quacquero = Sito = Capestrino = Rallo = Merli = Sicardi = Trella = Arriola = Salas = Romano = Ventimiglia = Montemajor Dom.o = Porta = Montemajor Lorenzo = Del Balzo = Sortoraza = Granelais Gug.o = Paves = Simeone = Marchione = Magapede = Michelet =

Ispezione di Artiglieria del

di' 16. ottobre 1790.

Regolamento, che i Direttori, e sotto Direttori dovranno osservare nella prima visita dell'Artiglieria del loro Ripartimento

1.o Sarà cura loro di far formare gl'inventarj a tenore del modello, che si è passato per mostra a tutti i Guardamagazini, facendo uso a tal fine del vocabolario, col quale si rende facilissimo il nuovo metodo.

2.o Esigeranno dai rispettivi Guardamagazini gli

stato d'introito, ed esito de' due semestri del corrente anno simili per la forma al modello annesso a' quello degl' Inventarj foglio 43.

5.° Ivi assicureranno i Guardamagazini di uniformarsi nell' avvenire al modello delle Guide prossimamente annesso foglio 44.

Stato 1.°

4.° Siccome i Calibri, de' quali ormai si farà uso saranno quelli di 33. 24. 16. 12. e 4. a tale effetto esamineranno con diligenza i Cannoni di tali Calibri, e faranno una nota separata di quelli, che rinveranno inservibili, distinguendo se siano di Bronzo, o ferro, ed il nome della Piazza, dove esisteranno, cosicchè il motivo per il quale li avranno giudicati inservibili, e se sia possibile s'indicherà in detta nota la di loro filiatione, e rispettivo peso.

Stato 2.°

6.° Esamineranno lo stato degl' Affusti, giuochi d'armi, e rimanenti generi di Artiglieria delle Piazze, stendendo in seguito una nota de' rimpiazzi, o de' ripari, di cui abbisognassero, colla relatione dettagliata dell'importo, al quale potranno ascendere.

Digitized by Google

6.° Verificheranno soltanto il numero della Polleria, senza occuparsi della calibrazione, la quale in altro tempo disporranno, che s'esegua dai Capitani Tenenti, che saranno addetti alla loro Direzione.

7.° Dovranno riconoscere soltanto il numero dei barili a polvere, e la loro specie senza farli pesare (se non nel caso di una consegna formale ad un nuovo Guardamagazzini) ma dovranno formare una nota de' ripari, e risarcimenti, di cui avesse bisogno i barili di ciascun magazzino, e del quale dovranno indicare il nome, aggiungendovi con esattezza le sue dimensioni interne tanto di larghezza, che di lunghezza, riferendo se sia asciutto, o umido, in buono, o cattivo Stato, e di quali riparazioni potesse aver bisogno.

Stativo 3.°

8. Nelle Sale ove fossero armi da fuoco noteranno i loro calibri diversi nell'Inventario. Dopo averle esaminate distingueranno le servibili, da ripararsi, ed inutili. Per le prime apprezzeranno l'importo dell'attuale pulimento, di cui avessero

bisogna, affinchè dopo fatta a spese di S. M. tal prima pu-
litura possano esse rimanere per l'loro futuro, e conti-
nuo mantenimento a conto del Guardamagazini come
dispone l'ordinanza.

9.° Il Legname di provista in Savoloni, o alberi sarà
misurato col piede di Rè, ed annotato nell'Inventario a
tenore dell'indicato nel modello. Tra i ferri vecchi sa-
ranno scegliere quelli, che si potrebbero impiegare ne'
ripari dell'Artiglieria della Piazza, ma nella sola quan-
tità precisamente necessaria, e nell'Inventario que-
sti si specificaranno colla specificazione = Ferri di
applicarsi i rimanenti saranno posti sotto la rubrica =
Ferri da rammassarsi.

10. Non si dovrà proporre costruzione nuova di Af-
fusti per li Pezzi irregolari, e tali si ripeteranno i
Calibri differenti da quelli sopra notati.

Statino 4.°

11.° Dall'Esame de' generi ne' magazini si dovrà
formare nota particolare di tutti quei, che per

la dotazione fossero superflui, ò inutili.

Statino 5.º

12.º Finalmente in una memoria separata si darà conto della quantità, e specie di Artiglieria che si crederà precisamente necessaria per la dotazione di ciascheduna Piazza, del numero, e del Calibro dei Pezzi, che vi si dovrebbero tener sempre montati, dovendo gl'altri soltanto restare nè magazini.

Si avverte, che l'osservanza dell'articolo 2.º è di assoluta premura, atteso che non esistendo più l'antica Contraloria questo è il solo mezzo, che abbia il Commissario d'Artiglieria di verificar gl'Inventarj; affinchè dandone parte delle differenze da esso trovate in tal confronto possa in seguito riferire al Ministro per le opportune provvidenze.

Nel caso poi, dove i Direttori, e Sotto Direttori incontrassero ostacoli nell'adempimento della loro visita me li riferiranno, acciò facendoli presenti al Ministro, possa riscontrarli delle providenze, che

S. M. sarà per dare sull'assunto. Ma per ovviare
provvisoriamente ad ogni difficoltà potesse nascere
essi lasceranno le Chiavi dei Magazzini nelle mani soli-
te sino alla pubblicazione in istampa dell'ordinanza del
Corpo Reale. Napoli 15. ottobre 1790. = Pommer-
reul = e

Digitized by Google

Digitized by Google

Reali dispacci per l'istituzione dell'interino governo di Napoli dopo il riacquisto.

Il Cap.ⁿ Gen.ˡᵉ Acton al Ministro di Guerra in Sicilia Principe della Trabia

Pa 24 Luglio 1799

Pe' motivi palesati nella lettera diretta dal Re a' suoi Fedelissimi Popoli il dì 8 del corr.ᵗᵉ, e per quelli di procurare al più presto la resa del Castello di S. Elmo, che consolidava il riacquisto della Capitale, e stabiliva la sicurezza degli Abitanti della medesima, ch'era sommamente a cuore di S. M.; come benanche per disporre l'occorrente per un rigoroso, e decisivo attacco delle Reali Piazze di Capua, e Gaeta, si determinò la M. S.

Digitized by Google

a venire sulla Reale Squadra, e su
quella del suo sempre invitto, e fe-
dele alleato il Re della Gran Bretta-
gna, nella Rada di Napoli, affine
di riordinare gli affari del suo Regno,
e stabilire quanto occorresse. Adem-
piti questi principali oggetti, ed otte-
nuta l'essenzialissima resa dell'Castel-
lo di S. Elmo per mezzo di una delle
più onorevoli Capitolazioni, che l'isto-
ria delle passate, e delle attuali
Guerre può mai offrire; ha deter-
minato S.M. di restituirsi nella
sua residenza in Cap.^le di Palermo,
dove la richiamano per qualche
altro tempo gli affari di quel suo
Regno, l'Amore, e la Fedeltà de'
Siciliani, le convenienze della So-
vranità, e quel vivo desiderio che
ha S.M. di rendere felici i Popoli

Digitized by Google

suoi alternativamente per quanto possa colla sua R.ª presenza. Ha dovuto la M. S. pertanto stabilire un governo nel Regno di Napoli, che possa corrispondere energicamente e con quella fermezza, che si conviene alle attuali circostanze, per quel solo breve tempo, che S. M. giudicherà a proposito di assentarsi dal Regno di Napoli. La vicinanza somma de due Regni, e le comunicazioni, che sono aperte, e libere del tutto tanto per mare, quanto per terra, assicurano i fedeli Popoli del Regno di Napoli nelle presenti emergenze tutti li vantaggi degl' immediati diretti, e prontissimi ordini di S. M. onde affinchè tutto camini regolarmente, e seguendo l'esempio dell' Augustissimo suo Genitore

allorquando si portò alla guerra
di Velletri nel 1744, ha voluto
la M. S. stabilire per la direzio:
ne degli Affari quello stesso siste:
ma, che venne adottato, e che con
vero utile del Reale, e del pubblico
servizio fu eseguito in quella grave,
ed importante occasione. A simi:
litudine dunque di quel metodo,
e prendendo in considerazione gli
ottimi, distinti, e segnalati servizj,
che con tanto successo il Cardinale
Ruffo ha renduti alla sua R. Coro:
na è venuta la M. S. a destinarlo
per suo Luogotenente, e Capitan
Generale di questo Regno della Sici:
lia Citeriore, perchè durante la
breve assenza di S. M. lo governi,
col concorso, e voto di una giunta

Digitized by Google

di Governo composta dagl'infrascritti
probi, distinti, e qualificati Individui
secondo alcune espressioni, che la M. S.
ha stimato convenienti al tempo
presente. L'enunciata Giunta
di Governo, vuole S. M. che sia com-
posta come siegue:
1.° Di un Consigliere di Stato, che sarà
il Marchese D. Saverio Simonetti.
2.° Di due Tenenti Generali D. Filippo
Spinelli, e D.n Daniele de Gambs, uno
de' quali interverrà costantemente
nella Giunta
3.° Del Direttore delle Finanze D. Gius.e
Zurlo.
4.° Del Direttore di Giustizia D. Ema-
nuele Parisi.
5.° Del Direttore dell'Ecclesiastico D.
Francesco Migliorini
6.° Di uno de' 3 direttori della Guerra
Maresciallo D. Ferd. Logerot, D. Gio: Bat:

Digitized by Google

tista Colajanni, e D. Gio: Ant.º Torre-
bruno, uno di quali interverrà co-
stantemente nella Giunta
7.º Di un Vescovo tra i due destinati
M.r Cappellano Magg.re, e Mons.r Torrusio
8.º E finalmente vuole S.M. che
della Giunta sud.a di Governo ne
sia Segretario con voto l'avvocato
fiscale D. Domenico Martucci, il
quale goderà il soldo di D.ti 3 $\frac{m}{a}$ in
tutto. Lo partecipo nel R.l Nome
a V.E. perchè si serva farne l'uso
che convenga. Dalla Sala di Na-
poli SS

II.

Volendo il Re nel restituirsi per
qualche altro tempo ancora alla
sua residenza di Sicilia determinare
il sistema, secondo il quale nelle
sue Reali Segreterie, dal Regno di

Napoli di spingnar li dovranno gli affari in guisa che nel momento, in cui S. M. farà ritorno in esso Regno trovi avviato, e consolidato il metodo generale, e consueto pel corso di detti affari; è perciò venuta la M. S. a risolvere, ed ordinare quanto siegue.

1º I Reali Segretarj di Stato risederanno presso S. M., ed in quel Regno in cui stimi la M. S. di portarsi, e di risedere, e dove essi eserciteranno nel modo solito le intere funzioni loro addette, col proporre a S. M. tutti gli affari nel Consiglio di Stato, o altrimenti, dispacciando le Sovrane risoluzioni, ricevere tutti li ricorsi, rapporti, consulte, memorie, e progetti riguardanti

Digitized by Google

li ripartimenti rispettivi, e chiede-
re, ed esiger conto di tuttociò, che
convenga per assicurare l'assoluto
miglior servizio in ciascun di essi
a tenore delle generali disposizio-
ni nello stabilimento di ciaschedu-
duna Reale Segreteria.
2° Nel Regno di Napoli, in assenza
della M. S. resteranno alla testa
delle Segreterie di Stato, che con-
tinueranno a rimanere in vigore,
varj Direttori, i quali, assumendone
il carico nel modo solito, eserciteranno
ranno il disimpegno di ciascuna di-
pendenza nella forma, che con
altra determinazione di questo
med.° giorno si è Sovranamente
prescritta. La R.¹ Seg.ria di Finanze

avrà per Direttore D.r Ecc.mo Zurlo;
e abolendosi l'antico Cons.o di Fi-
nanze, sarà eretta una Soprin-
tendenza delle Reali Finanze con
vari Amministratori generali, uno
de' quali sarà il Cav.r Codronchi
nel ramo delle Dogane, e saran-
no in appresso destinati gli altri
con quel carattere con cui S. M.
stimerà denominarli, oppure
di referendarj pei rispettivi rami
di Finanze, attendendosi per le
ulteriori providenze da darsi in
questo ramo essenziale il rapporto
de' Visitatori particolari speditи
nelle Provincie
: La R.l Segreteria di Stato, e
Guerra avrà tre Direttori; così ri-
chiedendo il momento attuale per

accudire con energia, e sollecitu-
dine alla formazione di un nuovo
Esercito fornito di esemplari, bra-
vi, intelligenti, ed onesti Ufiziali;
provvedere alla più esatta, ed esten-
sa somministrazione di ogni ge-
nere al med.o necessario, isti-
tuirlo in una sicura, ed esatta
disciplina, ed animarlo finalmen-
te con que' pregi di onore, che
diriggono la vera bravura, e che
soli possono rendere utile alla R.
Corona, ed allo Stato la Forza
Militare. Ha pertanto S. M. de-
stinato per Direttore Principale
della sud.a R. Segreteria il Ma-
resciallo di Campo D. Ferdinando
De Logerot, che firmerà con
dispaccio le risoluzioni, che per

tal Ramo, emaneranno nel Re-
gno di Napoli; per 2.º Direttore
il Cotto D.r Gio: Batta Colajanni;
il quale fino ad altro R.l Ordi-
ne continuerà ad esercitare
l'attuali sue incumbenze nella
R.l Segreteria di Stato, e Guerra
in Palermo, e per 3.º Direttore
il Sesd.r Cotto D.r Gio: Ant.o Torre-
bruno. Le funzioni ripartite
di questi tre Direttori saranno
determinate con altra parti-
colare istruzione per questo Ri-
partimento della Guerra.
1.º Per la Segreteria di Grazia,
e Giustizia ha nominato S. M.
D.r Emanuele Parisi, che sarà
Direttore così della med.a, come

Digitized by Google

dell'Alta polizia, e Stato.
5.° Le dipendenze della R.l Segreteria dell'Ecclesiastico si affidano dalla M. S. a D. Francesco Migliorini, che sarà Direttore della stessa Segreteria. Ha però S. M. stimato convenevole, di creare una Giunta Ecclesiastica, alla quale il Direttore rimetterà per Consulta le dipendenze, ch'egli giudicherà meritare esame, e parere per riferirsi poi le med.e a S. M. per le Sovrane deliberazioni, o prendere su di esse le decisioni del Capo del Governo in Napoli. La sud.a Giunta sarà composta del Capp.° Maggiore M.r Ar.

Digitized by Google

vasio, dal Vescovo di Capaccio Mon-
sig.r Torrusio, e di Mons.r Jorio.
3.º Gli affari tutti de' 6 Stati ripar-
timenti, si disbrigheranno nel
consueto modo, tenuto dalle R.li
segreterie, e saranno umiliati
a S. M. pel canale delle rispetti-
ve segreterie in Sicilia, ove colà
si trovi la M. S., e saranno de-
cisi in Napoli dal Capo del Gov.o
in assenza di S. M. in quella
forma, che con altro R.l dispac-
cio si è stabilito.
4.º La suprema Giunta degli Abu-
si; è sovrano volere, che resti
sotto la direzione del Consiglie-
re di Stato Marchese Simonetti;
il quale interverrà nelle sessio-
ni, che avranno luogo, presso

il Capo del Governo in tutti gli affari, o nel Consiglio di Stato quando si ritrovi presente S.M.

8.º E inoltre Sovrana volontà, che sia ripartito nelle rispettive Segreterie il n.º di Uffiziali, che sia puramente necessario, ed indispensabile, badando ogni Direttore a non prevalersi di veruno de' passati Uffiziali, nè di verun soggetto, che abbia in qualunque modo servita la sedicente Repubblica.

9.º Ha di più determinato la M. S. che gli affari esteri si disimpegnino unicamente da uno de' Ministri di Stato, che si ritrovi presso di S.M., e che così

egualmente da uso di tali Ministri di Stato, si disimpegnano per ora quelli della Marina.
10. Finalmente si è degnata la M. S. di comandare, che da ora in avanti siano pagati al Cons.re di Stato Marchese Simonetti i soldi che questo perce-piva per lo passato. Che il Direttore, e Soprintend.te delle Finanze D. Eius.o Garlo perce-pisca il soldo di D. 4200 l'anno; che il Maresciallo Logerot goda il soldo di D. 3600 l'anno, e che a tutti gli altri Direttori Co-lajanni, Torrebruno, Parisi, e Migliorini si paghi il soldo di D. 3200 l'anno per ciascheduno in tutto; ben inteso, che al Diret-

tore Colajanni si dovrà sodis-
fare una tal soldo dalla R.
Tesoreria di Palermo durante
il tempo ch'egli sarà a nuovo
R. Ordine subalterno nel Regno
di Sicilia.
Partecipo nel R.l Nome queste
sovrane determinazioni a V.E.
per l'uso conveniente: Dalla
rada di Napoli &c.

III.

Vuole il Re, che si formi subito una Giunta
di Uffiziali Generali composta da Tenti
Generali Gambs, Spinelli, e Tipa, dal
Maresciallo de Bourcard, e da Bri-
gadieri Bock, ed Acton, i quali col
loro noto zelo, e sul loro onore pren-
dano cognizione di tutti li soggetti, che
con carattere di Uffiziali di ogni gra-

do servirono S. M. nell'abbolito, e distrutto Esercito, affin di rilevare non solo le qualità, requisiti, e facoltà di ognuno, ma il morale, ed esatto modo di pensare sotto ogni aspetto relativo alla Religione, Fedeltà, Costume, Onoratezza, Bravura, ed attaccamento a' doveri, che solo possono costituirlo nel nuovo Esercito, onesti, utili, e sicuri Uffiziali, onde scrutinati con attenzione il preciso carattere agl'indicati principj, vengano ad esporre il loro sentimento alla M. S. per fare reintegrare in corrispondenti impieghi dell'Esercito, che S. M. di nuovo forma, coloro che ne siano riconosciuti meritevoli.

Tale scrutinio avrà per base la precisa Sovrana Determinazione,

Digitized by Google

che la M. S. inculcò in data de'
27 dello scorso Aprile a S. Eminenza
quella cioè di far punire per mez-
zo di un Consiglio subitaneo, a tenore
delle Reali Ordinanze, in attual vi-
gore pe' Delitti, e per le pene mili-
tari, tutti quegli Ufficiali, che sper-
giuri al Re, hanno ardito di porta-
re le Armi contro le Bandiere di
S. M., e sono stati presi combatten-
do in fatti d'Armi, ed in Piazze, e
Castelli, per far di essi loro quella
Giustizia pronta ch'esigge l'atroce
loro delitto a tenore delle citate
Ordinanze.

Che tutti quelli, che avessero ser-
vito la sedicente, ed abominevole
Repubblica, o consentito a prender
soldo dalla medesima, siano notati

Digitized by Google

per non esser mai ulteriormente impiegati, ma li avessero commesso delle Atrocità contro li sudditi di S.M., o delitti contro la M.S. e dei suoi interessi abbia da essere esaminata la loro causa, e decisa la loro sorte dalla Giunta di Stato, e che nel servizio prestato militarmente al Sedicente Governo si debba distinguere coloro, che siano stati impiegati in Corpi effettivi; e con questi siano stati contro i sudditi di S.M., o abbiano aggito nella Capitale da quelli che senza essere addetti nei riferiti Corpi abbiano avuta la debolezza di scriversi con effetto nella truppa Civica.

Se taluno degli Uffiziali del passato Esercito mantenendosi con onore, e fedeltà nel proprio do-

Digitized by Google

tista Colajanni, e D: Gio: Ant.° Torrebruno, uno di quali interverrà costantemente nella Giunta

7.° Di un Vescovo tra i due destinati Mr. Cappellano Magg.re, e Mons.r Torrusio

8.° E finalmente vuole S.M. che della Giunta sud.a di Governo ne sia Segretario con voto l'avvocato Fiscale D: Domenico Martucci, il quale goderà il soldo di D. 3 $\frac{m}{a}$ in tutto. Lo partecipo nel R.l Nome a V: E: perchè si serva farne l'uso che convenga. Dalla Sala di Napoli ✠

II.

Volendo il Re nel restituirsi per qualche altro tempo ancora alla sua residenza di Sicilia determinare il sistema, secondo il quale nelle sue Reali Segreterie, del Regno di

Napoli dispensar si dovranno
gli affari in guisa che nel momen-
to, in cui S. M. farà ritorno in
esso Regno trovi avviato, e conso-
lidato il metodo generale, e con-
sueto pel corso di detti affari; è
perciò venuta la M. S. a risolve-
re, ed ordinare quanto siegue.
1.º I Reali Segretarj di Stato risede-
ranno presso S. M., ed in quel Regno
in cui stimi la M. S. di portarsi,
e di risedere, e dove essi esercite-
ranno nel modo solito le intere
funzioni loro addette, col proporre
a S. M. tutti gli affari nel Consiglio
di Stato, o altrimenti, dispacciando
le Sovrane risoluzioni, ricevere
tutti li ricorsi, rapporti, consulte,
memorie, e progetti riguardanti

Digitized by Google

li ripartimenti rispettivi, e chiede-
re, ed esiger conto di tuttociò, che
convenga per assicurare l'assoluto
miglior servizio in ciascun di essi
a tenore delle generali disposizio-
ni, nello stabilimento di ciascheduna
Reale Segreteria
2.° Nel Regno di Napoli, in assenza
della M. S. resteranno alla testa
delle Segreterie di Stato, che con-
tinueranno a rimanere in vigore,
varj Direttori, i quali, assumendone
il carico nel modo solito, esercite-
ranno il disimpegno di ciascuna di-
pendenza nella forma, che con
altra determinazione di questo
med.° giorno vi è Sovranamente
prescritta. La R.l Seg.ria di Finanze

avrà per Direttore D.n Gius.e Zurlo; ed abolendosi l'antico Cons.o di Finanze, sarà eretta una Soprintendenza delle Reali Finanze con più Amministratori generali, uno de' quali sarà il Cav.r Codronchi pel ramo delle Dogane, e saranno in appresso destinati gli altri con quel carattere con cui S. M. stimerà denominarli, oppure di referendarj pei rispettivi rami di Finanze, attendendosi per le ulteriori providenze da darsi in questo ramo essenziale il rapporto de' Visitatori particolari spediti nelle Provincie.

3.° La R.l Segreteria di Stato, e Guerra avrà tre Direttori, così richiedendo il momento attuale per

accudire con energia, e sollecitudine alla formazione di un nuovo Esercito fornito di esemplari, bravi, intelligenti, ed onesti Superiori; provvedere alla più esatta, ed essa somministrazione di ogni genere al med.° necessaria, istruirlo in una sicura, ed esatta disciplina, ed animarlo finalmente con quei sensi di onore, che diriggono la vera bravura, e che soli possono rendere utile alla R.l Corona, ed allo Stato la Forza Militare. Ha pertanto S. M. destinato per Direttore Principale della sud.a R.l Segreteria il Maresciallo di Campo D. Ferdinando de Logerot, che firmerà con dispaccio le risoluzioni, che per

tal Ramo emanesanno nel Re-
gno di Napoli; per 2.° Direttore
il Cotto D. Gio: Batta Colajanni;
il quale fino ad altro R.l Ordi-
ne continuerà ad esercitare
l'attuali sue incumbenze nella
R.l Segreteria di Stato, e Guerra
in Palermo, e per 3.° Direttore
il Tead.r Cotto D.n Gio: Ant.° Torre-
bruno. Le Funzioni ripartite
di questi tre Direttori saranno
determinate con altre parti-
colari istruzioni per questo Ri-
partimento della Guerra.
4.° Per la Segreteria di Grazia,
e Giustizia ha nominato S. M.
D.n Emanuele Parisi, che sarà
direttore così della med.a, come

dell'Alta polizia, e Stato.

5.° Le dipendenze della R.l Segreteria dell'Ecclesiastico si affidano dalla M.S. a D. Francesco Migliorini, che sarà Direttore della stessa Segreteria. Ha però S.M. stimato conveniente, di creare una Giunta Ecclesiastica, alla quale il Direttore rimetterà per Consulta le pendenze, ch' egli giudicherà meritare esame, e parere per riferirsi poi le med.e a S.M. per le Sovrane deliberazioni, o prendere su di esse la decisione del Capo del Governo in Napoli. La sud.a Giunta sarà composta del Cap.o Maggiore M.r Er.

vasso, dal Vescovo di Capaccio Mon-
sig.r Torrusio, e di Mons.r Jorio.
6.° Gli affari tutti de' 6 tali ripar-
timenti, si disbrigheranno nel
consueto modo, tenuto dalle R.li
Segreterie, e saranno umiliati
a S. M. pel Canale delle rispetti-
ve Segreterie in Sicilia, ove colà
si trovi la M. S., e saranno de-
cisi in Napoli dal Capo del Eco.°
in assenza di S. M. in quella
forma, che con altro R.l Dispac-
cio si è stabilito.
7.° La Suprema Giunta degli Abu-
si è Sovrano volere, che resti
sotto la Direzione del Consiglie-
re di Stato Marchese Simonetti,
il quale interverrà nelle Sessio-
ni, che avranno Luogo, presso

il Capo del Governo in tutti gli affari, e nel Consiglio di Stato quando si ritrovi presente S.M.

8.° È inoltre Sovrana volontà, che sia ripartito nelle rispettive Segreterie il n.° di Uffiziali, che sia puramente necessario, ed indispensabile, badando ogni Direttore a non prevalersi di veruno de' passati Uffiziali, nè di verun soggetto, che abbia in qualunque modo servito la sedicente Repubblica.

9.° Ha di più determinato la M. S. che gli affari esteri si disimpegnino unicamente da uno de' Ministri di Stato, che si ritrovi presso di S.M., e che così

Digitized by Google

ugualmente da uso di tali
Ministri di Stato, si disimpegnano
per ora quelli della Marina.
10. Finalmente si è degnato
la M. S. di comandare, che
da ora in avanti siano pagati
al Cons.re di Stato Marchese Si-
monetti i soldi che questo perce-
piva per lo passato. Che il
Direttore, e Soprintendente delle
Finanze D. Gius.e Zurlo perce-
pisca il soldo di d.ti 4200 l'anno,
che il Maresciallo Logerot godi
il soldo di d.ti 3600 l'anno; e che
a tutti gli altri Direttori Co-
lajanni, Torrebruna, Panisi,
e Migliorini si paghi il soldo
d.ti 3200 l'anno per ciascheduno
in tutto; ben inteso, che al Diret-

tore Colajanni si dovrà soddis-
fare un tal Soldo dalla R.
Tesoreria di Palermo durante
il tempo ch'egli sarà a nuovo
R. Ordine si tratterrà nel Regno
di Sicilia.
Partecipo nel R. Nome queste
Sovrane determinazioni all'E.
per l'uso conveniente. Dalla
rada di Napoli &c.

III.

Vuole il Re, che si formi subito una Giunta
di Uffiziali Generali composta da' Ten.
Generali Gambs, Spinelli, e Pignat., dal
Maresciallo de Bourcard, e da' Bri-
gadieri Bock, ed Acton, i quali col
loro noto zelo, e sul loro onore pren-
dano cognizione di tutti li soggetti, che
con carattere di Uffiziali di ogni gra-

Digitized by Google

do servirono S. M. nell'abbolito, e distrutto Esercito, affin di rilevare non solo le qualità, requisiti, e facoltà di ognuno, ma il morale, ed esatto modo di pensare sotto ogni aspetto relativo alla Religione, Fedeltà, Costume, Onoratezza, Bravura, ed attaccamento a' doveri, che solo possono costituirlo nel nuovo Esercito, onesti, utili, e sicuri Ufficiali, onde scrutinati con attenzione il preciso carattere agl'indicati principj, vengano ad esporre il loro sentimento alla M. S. per fare reintegrare in corrispondenti impieghi dell'Esercito, che S. M. di nuovo forma colo ro che ne siano riconosciuti meritevoli.

Tale scrutinio avrà per base la precisa Sovrana Determinazione,

che la M. S. inculcò in data dei 29 dello scorso Aprile a S. Eminenza quella cioè di far punire per mezzo di un Consiglio subitaneo, a tenore delle Reali Ordinanze, in attual vigore pei Delitti, e per le pene militari, tutti quegli Uffiziali, che spergiuri al Re, hanno ardito di portare le Armi contro le Bandiere di S. M., e sono stati presi combattendo in fatti d'Armi, ed in Piazze, e Castelli, per far di essi loro quella Giustizia pronta, ch'esigge l'atroce loro delitto a tenore delle citate Ordinanze.

Che tutti quelli, che avessero servito la sediante, ed abominevole Repubblica, o consentito a prender soldo dalla medesima, siano notati

per non esser mai ulteriormente
impiegati, ma lo avessero commesso
delle Atrocità contro li sudditi di
S.M., o delitti contro la M.S. e de
suoi interessi abbia da essere esa.
minata la loro causa, e decisa
la loro sorte dalla Giunta di
Stato, e che nel servizio prestato
militarmente al Sedicente Gover.
no si debba distinguere coloro, che
siano stati impiegati in Corpi effetti.
vi, e con questi siano stati contro i
sudditi di S.M., o abbiano agito nel.
la Capitale da quelli che senza
servire addetti nei riferiti Corpi ab.
biano avuta la debolezza di scriver.
si con effetto nella truppa Civica.

Se taluno degli Ufficiali del
passato Esercito mantenendosi con
more, e fedeltà nel proprio Do-

vere abbiano praticati atti di effettiva lealtà, e per questi abbia sofferto de' danni, o patimenti dovrà essere indicato con precisione il merito da essi contratto onde siano essi distinti dalla M. S. e premiati nel modo giusto, e conveniente; che sarà costantemente usato a favore di chi abbia adoperati i suoi sforzi, e talenti; dalla M. S., nelle passate ardenti calamità.

Ogni basso Ufficiale, che abbia servito la sedicente Repubblica, ed abbia agito contro le armi di S. M. sarà ugualmente considerato nel modo di sopra indicato con quelle minorazioni della

Digitized by Google

reno, che in virtù delle circo-
stanze Alderni ad essi converrà
il Consiglio subitaneo, o la Giun-
ta di Stato per li Citati Casi.

Se però un basso Uff.le non ha fat-
to che prendere per bisogno il
soldo della mentovata Ladicenta
Repubblica, ne si sia fatto rimar-
care per fatti di rilievo contro la
generale quiete, fatti altangio-
ne al suo Carattere, abilità, e
requisiti potrà essere perdonato
e di nuovo reintegrati al Servi-
zio; e così a Soldati, che non ab-
biano fatto altro, che restare ar-
rollati al servizio della d.a Repu-
blica, e non abbiano commesso de-
litto nell' Esercito, oltre del servi:

Digitized by Google

gio erroneamente prestato, osser-
vando di distinguersi nel perdono
tutti quelli che abbiano notoria-
mente prestato servizio alle ar-
mi del Re nel consegnar posti,
Magazini, Bastimenti, ed altro.
Napoli 21. Luglio 1799.

IV.

Formazione del nuovo Esercito.

Il Cap.n Gen.le Acton al Ministro della
Guerra Principe della Trabia

@ 10 Marzo 1800.

Il Re ha letta la rappresentanza della
Giunta di Governo di Napoli de' 10 del ca-
duto Febbraro, nella quale rappresentan-
za si tratta distintamente l'accorso circa
le diverse riflessioni fatte dalla Giunta
de' Generali, e dall' Ispettore della Cava.
Ten.te Gen.le Damas sopra il modo da tene-

re nello sceglierе gli Uffi.li da porsi in=
terina per le proposte degl'Impieghi
di novelli Reggimenti di Cavalleria,
che si formano in Napoli, e circa gli
ordini dati sull'assunto dalla R.l Segre.
teria di Guerra di Napoli, e dalla di
Giunta di Governo. S.M. ha trovato
soddisfacenti, e giuste le considerazioni
esposte dall'Ispettore Damas, ed op-
portuni, ed analoghe alle Reali In-
tenzioni gli ordini spediti dalla R.l Se.
greteria, e dalla Giunta di Governo.
quindi S.M. riunendo insieme tutte
le idee, che intende doversi adottare
nella scelta degli Uffiziali de' novel.
li Reggimenti di Fanteria, e Cavalleria
de' quali deve comporsi il R.l Esercito
nel Regno di Napoli, nello Stato Ro.
mano, e ne' Reali Presidj di Toscana,
e giurisdizione di Longone; viene ad
ordinare le cose seguenti.

Digitized by Google

1.° Per ora, oltre a' reggimenti che dovran-
no guarnire da Potenze Estere, si com-
pisca l'organizzazione ordinata de' 12.
reggimenti di fanteria denominati:
1.° R.l Ferdinando.
2.° R.l Carolina primo.
3.° Principe reale secondo.
4.° Principessa reale
5.° Reali Calabresi
6.° Reali Abbruzzi
7.° R.l Albania.
8.° R.l Alemagna
9.° R.l Carolina secondo
10.° R.li Sanniti.
11.° R.l Montefusco.
12. Reali Presidj
Ciascuno composto di tre battaglioni
fucilieri, e due Compagnie di Granat-
tieri, formandosi ogni battaglione
di quattro Compagnie, in tutto 14 Comp.e
di 100 teste l'una compresi gli Uffiziali,
oltre allo stato Maggiore, ed allo
minore, a norma dell'annesso mappa:

Di quali Reggimenti li primi otto si stanno formando in Napoli, gli altri tre in Roma, e l'ultimo ne' Presidj della Toscana. Questi Reggimenti, giusto il R.l Ordine de' 4 del passato Feb.o si distribuiscano in Brigate, ed in divisioni; cioè nella prima divisione li due Regg.ti R.l Ferd.o e R.l Carolina 1.o formanti la prima Brigata, ed i due Reggimenti Principe Reale 2.o e Principessa Reale, formanti la 2.a Brig.a Nella 2.a Divisione li due Reggim.ti R.li Calabresi, e R.l Abbruzzi formanti la 3.a Brigata, ed i due Reggimenti R.l Albania, e R.l Alemagna formanti la 4.a Brigata. E nella 3.a divisione li due Regg.ti R.l Carolina 2.o e Reali Sanniti formanti la 5.a Brigata, ed i due Reggimenti R.l Montefusco, e R.li Presidj formanti la 6.a Brigata.

E siccome il Capitano D. Franco Ant.o
Rusciano, si trova di avere formato un Reg.to di fant.a in Pu-
glia al quale fin dal mese di Giugno dello scorso anno 1799
fu dato il nome di Princ.e Reale, così venga confirmato il Nome
di Principe Reale Primo a tal Reggimento, che deve parimenti
esser composto di 14. Compagnie conforme si compongono gli
altri Reggimenti e sarà unito alla settima brigata, quando
questa venisse formata essendo il Rusciano stato creato
Colonnello di quel Regg.to con R.l Decreto della data d'oggi.

2.° Anche sono della massima utilità in pace, ed in guerra
i Corpi Leggieri si formino sei battaglioni di fant.a Leggiera
d'agire separatamente l'uno dall'altro secondo l'occorrenza.
Ciascun battaglione costerà della stessa forza di un battaglio-
ne di fanteria di linea così in Uff.li come nel resto de' suoi
Individui. Ma il suo stato Magg.e sarà composto di un Ten.te
Col.lo Comand.te, di un Magg.e col rango di Primo Magg.e, di un
Ajutante Magg.e, un Quartier Mastro, ed un Cappellano e
il suo stato minore avrà soltanto un Chirurgo, un Tambur-
ro Magg.e, un Armiere, un Profosso ed otto tra Corni di Caccia
Trombette, Piffari e Tamburri. In ciascuna Compagnia vi sa-
ranno due soldati privilegiati forniti delle necessarie cir-
costanze.

I sei battaglioni saranno denominati

//

Digitized by Google

1.° Cacciatori Campani
2.° Cacciatori Appuli
3.° Cacciatori Calabri
4.° Cacciatori Apruzini
5.° Cacciatori Albanesi
6.° Cacciatori Sanniti

saranno addetti ciascheduno alle mentovate sei brigate secondo l'ordine in cui queste stanno indicate di sopra affinchè nelle occorrenze di guerra quelle brigate movendosi possano esser seguitate dai corrispondenti Corpi di fant.ª legg.ª Gli averi dei sud.i sei battaglioni di Cacciatori saranno uguali a quelli dei Regg.ti di fant.ª di linea eccetto il Battaglione de' Cacciatori Albanesi pel quale vi sarà un stabilimento diverso.

Il Vestiario, Armamento e servizio de' sei battaglioni de' Cacciatori la R.e Segr.ª di Guerra di Napoli formerà subito un regolamento opportuno. I Battaglioni 1.° 2.° 3.° 4.° e 6.° saranno formati da tutto il Corpo dell'attuali fucilieri di Montagna che rimarrà abolito, e d'altri individui abili da Veluterfi: il quinto sarà formato dal Corpo de' Volontarj Albanesi che parimenti resterà soppresso. L'ispezione e formazione de' sei battaglioni de' Cacciatori sia affidata al Ten.te Gen.le Bourcard, il quale suddelegherà un' Uff.le di sua soddisfazione in Napoli

per tale formazione, e disporrà da Roma quel, che converrà, ed occorrendo si porterà in Napoli.

3. Dagli attuali Depositi di Cavall.ª del Regno di Napoli, e degli Uomini e Cavalli, che ha offerto di radunare il Sig.r Ol. Rufiano si formino cinque Regg.ti di Cavall.ª denominati

1.° Rè
2.° Reggina
3.° Real Principe Primo
4.° Real Principe Secondo
5. Real Principessa.

Mentre in Roma si compisce la formazione del Regg.to Cavalleria Val di Noto secondo, i quali sei Regg.ti costitueranno tre brigate secondo l'ordine con cui sono qui notate, con dovere giusta i Reali Dispacci antecedenti, ciascun Regg.to esser composto di quattro Squadroni de' quali ognuno di 150 Teste compresi gli Uff.li di squadrona e costare in tutto di 620. Teste incluso lo stato magg.re e lo stato minore.

4.° Gl'Individui componenti tutte le Reali Truppe sopra descritte dovranno essere di buona condotta, di provata fede, ed coraggio. La scelta degli Uff.li Ajutanti, e Bassi Uff.li deve assolutamente cadere in soggetti fedeli, abili, costumati, e forniti di meriti speciali e si farà nel modo seguente.

Saranno in primo luogo preferiti a chiunque quei Mili=

Digitized by Google

tarj che avendo servito nel passato Esercito vi si siano ben condotti abbiano bene aggito nella Campagna di Roma antecedente alla Rivoluzione e si siano anche distinti tra Corpi a Masse, o altrimenti nella Riconquista del Regno di Napoli senza aver punto servito all'Anarchia e quegli Uff.li che con partic.ri ordini speciali sono stati destinati pel novello Esercito. In secondo luogo seguiranno quegl'Individui, che avendo solamente servito a prò della R. Corona in tempo della Rivoluzione e successivamente senza prender servizio nell' Anarchia abbiano contratto meriti particolari e siano idonei al Mestiero Militare, e di buona condotta tenendosi presente con particolarità i Capi Masse e coloro che furono decorati con gradi Militari dal passato Vicario Generale Cardinal Ruffo. In ultimo luogo vengono considerati quei Militari del passato Esercito i quali non avendo prestato alcun servizio alla destrutta sedicente Repubblica non abbiano neppure presi le armi a favore della R.le Corona per la riconquista del Regno ma siano restati indifferenti. Ai posti di Uff.lle potranno nominarsi l'Ajutanti, i bassi Uff.li, i Soldati privilegiati ed i Soldati semplici, che siano forniti delle buone circo-

stanze descritte di sopra per le diverse classi. Le terne per la nomina degli Uff.li ed Ajutanti de' Corpi di sopra enunciati si formino subito rispettivamente dai due Ispettori di Fant.a e Cavall.a Cavaliere di Sassonia, e Conte Damas secondo la norma qui additata, dovendo la Giunta de' Generali di Napoli aver parte in ciò solamente per quel, che riguarda alla mera condotta degl' Individui da nominarsi. I due Ispettori adunque radunate tutte le Carte per la formazione de' detti Corpi compresi quei di Roma, e de' Presidj di Toscana, e compreso anche il Corpo dello Stato Magg.re generale proposto dal Colon.o

. . . . . . Sentiniglia e ricevute le notizie opportune dalla Giunta de' Generali trasmettono di mano in mano con sollecitudine le terne delle proposte d'impieghi alla R. Segr.a di Napoli, la quale fattone un pronto esame le umilij a S.M. per via della Giunta di Governo: coll'avvertenza, che i due Ispettori nel fare le terne sud.e debbino lasciar vuoto in ogni Comp.a di fant.a, ed in ogni squadrone di Cavall.a un impiego di uff.le; in guisa che del numero di quest'impieghi vacanti l'ottava parte sia di Capitani. Gli Uffi.li che in conseguenza di queste terne fossero scelti da S.M. riceveranno la patente dopo dodici Mesi colla data

stesa del Dispaccio con cui saranno scelti se non avranno cosa incontrario sulla loro condotta mantenuto goderanno gli averi stabiliti nel Regolamento de' 7. Febraro 1799. Ritenendosi per altro come interini riguardo alla proprietà degl'impieghi. Per il destino da darsi agli altri Uff.li che non venissero compresi nella d.a scelta, e che meritassero situazione i due Ispettori ne faranno poi le separate proposte precedente lo scrutinio della Giunta de' Generali sulla condotta dovendo ora unicamente occuparsi delle terre sped.e Per il Regg.to formato dal Col.o Desiani S. M. attende dal med.o a dirittura le nomine, sulle quali disporrà quel che convenga, avendo ciò ordinato in altro dispaccio della data d'oggi.

S. M. intende, e vuole, che tes regole stabilite di sopra per la scelta degli Uff.li ed altri Individui del novello Esercito siano inalterabili e si eseguano puntualmente senza suscitarsi dubj, ed interpetrazioni e senza frapporsi la minima dimora, e che la Giunta di Governo e la R. Segr.a di Guerra di Napoli ne curino il conveniente adempimento. Nel R. nome comunico la presente sovrana determinazione a V. E. per l'uso conveniente, essendosene dato l'avviso alla Giunta di Governo

Forza, che deve comporre un Regg.to di Fant.a di quelli ordinati formarsi in Napoli con R. Dispaccio del p.mo sett.e 1799

Piana Maggiore

Colonnello	1.
Ten.te Collonnello	1.
Primo Magg.e	1.
Secondo Magg.e	1.
Ajutante Magg.e	1.
Quartier Mastro	1.
Cappellani	2.
	8.

Piana Minore

Ajutanti	3.
Primo Chirurgo	1.
Chirurgi de Battaglioni	2.
Portabandiere	6.
Tamburi	3.
Tamburo Mag.e	1.
~~Caporale~~ di Guastatori	1.
Armiere	1.
Profoso	1.
	19.

Forza di una Comp.a de' fucilieri, e Granatieri

Capitano	1.
Ten.te	1.
Sotto Ten.te	1.
Alfiere	1.
Primo Serg.te	1.
Secondi Serg.ti	2.
Foriere Caporale	1.
Caporali	3.
Carabinieri	4.
Tamburi, e Piffari	3.
Guastatori	1.
Soldati	81.
Forza di una Compagnia	100.
Altre tredici Compagnie	1300.
Stato Magg.e	8.
Stato minore	19.
Totale	1427.

Nota Prima

Ne' due Comp.e de' fucilieri del primo, e secondo battaglione addetti al Col.o ed al Ten.te Col.o vi sarà un Capitan Ten.te per ciascuna invece del Capitano.

Nota Seconda

Siegue

Digitized by Google

Nota seconda

In ciascuna delle due Comp.e de' Granatieri vi sarà un Capitan Ten.te; un Sottotenente, ed un' Alfiere

646755
Biblioteca Nazionale Napoli

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google